

SCHEMA DI DECRETO-LEGGE RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA, DI ATTIVITA’ DI INDAGINE DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA IN PRESENZA DI CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE, DI FUNZIONALITÀ DELLE FORZE DI POLIZIA E DEL MINISTERO DELL’INTERNO, NONCHÉ DI IMMIGRAZIONE E PROTEZIONE INTERNAZIONALE”

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Ritenuta la necessità e urgenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri dell’interno, della giustizia, della difesa e dell’economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA

Art. 1.

(Disposizioni per il contrasto dei reati in materia di armi o di strumenti atti ad offendere)

1. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 4, dopo il settimo comma, sono aggiunti i seguenti:

“Chiunque, senza giustificato motivo, porta fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente in lunghezza i centimetri otto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica il comma 2 dell’articolo 4-bis.

Accertati i fatti di cui all’ottavo comma, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria trasmettono i relativi atti al prefetto del luogo della commessa violazione, il quale può applicare, per un periodo fino ad un anno, una o più delle seguenti sanzioni amministrative accessorie, dandone comunicazione all’autorità giudiziaria competente:

a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirla;

b) sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla.

In relazione alle sanzioni di cui al comma precedente, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art.75, commi 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 12, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.”;

b) all’articolo 4-bis:

1) al comma 1, dopo la parola “licenza” sono aggiunte le seguenti: “, compresi gli strumenti con lama a due tagli e a punta acuta,” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La medesima pena si applica a chiunque porta, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama o a scatto oppure apribili con una sola mano, nonché strumenti dotati di lama affilata o appuntita del tipo «a farfalla» oppure camuffati da altri strumenti od occultati in altri

oggetti.”, conseguentemente la rubrica dell’articolo 4-bis è sostituita con la seguente:”(porto di armi per cui non è ammessa licenza e di particolari strumenti da punta e taglio).”;

- 2) al comma 2, la parola “d’arma” è soppressa;
- 3) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

“2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, nono e decimo comma, in materia di sanzioni amministrative accessorie.

2-ter. Con la condanna deve essere disposta la confisca degli strumenti di cui al comma 1”.

- c) dopo l’articolo 4 -bis sono inseriti i seguenti:

Art. 4-ter.

(Sanzioni amministrative connesse al porto di armi o di strumenti atti ad offendere da parte di minori di anni diciotto)

1. *Se alcuno dei reati di cui agli articoli 4 e 4-bis è commesso da un minore di anni diciotto, nei confronti del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro.*
2. *L’autorità competente all’irrogazione della sanzione di cui al comma 1 è il prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.*
3. *Le entrate derivanti dall’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell’interno al fine di incrementare il Fondo risorse decentrate per la remunerazione delle maggiori attività rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell’Amministrazione civile.*

Art. 4-quater

(Divieto di vendita ai minori di strumenti atti ad offendere)

1. *È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere a minori di anni diciotto strumenti da punta o da taglio atti ad offendere.*
2. *Ai fini dell’osservanza del divieto, chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, vende gli strumenti di cui al primo comma, ha l’obbligo di chiedere all’acquirente, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità, tranne i casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta.*
3. *Ai medesimi fini, i gestori di siti web e i fornitori di piattaforme per la vendita elettronica degli strumenti anzidetti adottano efficaci sistemi di verifica della maggiore età prima della conclusione dell’acquisto.*
4. *L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta implementazione dei sistemi di verifica di cui al comma 3 e, in caso di inadempimento, procede, anche d’ufficio, ai sensi dell’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, alla contestazione della violazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 3, diffidandoli contestualmente a conformarsi entro trenta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, l’Autorità garante adotta ogni provvedimento utile per il blocco del sito o della piattaforma fino al ripristino, da parte dei soggetti di cui al comma 3, di condizioni di vendita conformi ai contenuti della diffida.*
5. *Il divieto di cui al comma 1 opera anche nella vendita non commerciale o nella cessione tra privati.*
6. *La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Nei casi di cui al comma 2, può essere disposta la chiusura dell’esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni.*
7. *Nell’ipotesi di reiterazione della violazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro e, nei casi di cui al comma 2, è disposta la chiusura dell’esercizio per*

un periodo tra quindici e quarantacinque giorni. In caso di ulteriore violazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro e, nei casi di cui al comma 2, è disposta la revoca della licenza all'esercizio dell'attività.

8. *Le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del divieto di cui al comma 1 sono irrogate dal prefetto con l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelle accessorie dall'autorità competente per il rilascio della licenza all'esercizio dell'attività. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno al fine di incrementare il Fondo risorse decentrate per la remunerazione delle maggiori attività rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile.*

Art. 4-quinquies.

(Obblighi di registrazione delle vendite di particolari strumenti atti ad offendere)

1. *Gli esercenti l'attività di vendita di strumenti dotati di lama a un taglio eccedente in lunghezza i centimetri quindici, sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere concernenti i predetti strumenti, nel quale sono annotate le generalità delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute.*
 2. *Nel registro, tenuto in formato elettronico, si prende nota della data dell'operazione, della persona o della ditta con la quale l'operazione è compiuta, della specie e quantità degli strumenti di cui al comma 1 venduti o ceduti e del modo col quale l'acquirente ha dimostrato la propria identità personale. Tale registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di 25 anni anche dopo la cessazione dell'attività.*
 3. *Le persone che acquistano o alle quali sono ceduti gli strumenti di cui al comma 1 sono tenute a dimostrare la propria identità, mediante la esibizione di un documento d'identità in corso di validità.*
 4. *Il trasgressore degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro.*
 5. *L'acquirente o cessionario degli strumenti di cui al comma 1 in violazione dell'obbligo di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.*
 6. *L'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è il prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno al fine di incrementare il Fondo risorse decentrate per la remunerazione delle maggiori attività rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile.*
2. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole “*per i reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2*”, sono inserite le seguenti “*e dall'articolo 381, comma 2, lettere m) e m-sexies*”,”.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 4-quater, commi 3 e 4, e 4-quinquies della legge 18 aprile 1975, n. 110, introdotti dal presente articolo, si applicano decorsi sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

(Disposizioni in materia di prevenzione della violenza giovanile)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 5 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo il comma 4, è inserito il seguente: “*4-bis. Nel caso in cui taluno dei reati di cui al comma 2 è commesso successivamente all'ammonimento adottato ai sensi del predetto comma, nei confronti del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro;*
 - b) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “*La procedura di ammonimento di cui al periodo precedente può essere disposta anche per i reati di cui agli articoli 582, 588, primo comma, 610 e 612 del codice penale, quando il fatto è commesso con l'uso di armi o di strumenti atti ad offendere dei quali è vietato il porto in modo assoluto ovvero senza giustificato motivo.”;*
 - c) il comma 9 è sostituito dal seguente: “*9. L'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 4-bis e 8 è il prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le pertinenti disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno al fine di incrementare il Fondo risorse decentrate per la remunerazione delle maggiori attività rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile.”.*
2. All'articolo 7 della legge 29 maggio 2017, n. 71, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: “*3-bis. Nel caso in cui taluno dei reati di cui al comma 2 è commesso successivamente all'ammonimento adottato ai sensi del predetto comma, nei confronti del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro.*
- 3-ter. *L'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 3-bis è il prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le pertinenti disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno al fine di incrementare il Fondo risorse decentrate per la remunerazione delle maggiori attività rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile.”.*

Art. 3.

(Disposizioni per il contrasto del furto con destrezza e della rapina commessa da un gruppo organizzato)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 240-bis, primo comma, dopo le parole: «603-bis,» sono inserite le seguenti: «628, terzo comma, 628-bis,»;
 - b) all'articolo 518-quater, secondo comma, le parole: «dell'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli» e dopo le parole «terzo comma,» sono inserite le seguenti: «o 628-bis,»;
 - c) all'articolo 624-bis, al secondo comma, dopo le parole: «strappandola di mano o di dosso alla persona» sono aggiunte le seguenti: «ovvero agendo con destrezza su mezzi di pagamento anche elettronici, documenti di identità, strumenti informatici o telematici o telefoni cellulari o su denaro o beni di valore tale da determinare un danno patrimoniale di rilevante gravità» e, conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: “in abitazione” la parola “e” è sostituita dal seguente segno di interpunkzione “,” e dopo le parole: “con strappo” sono aggiunte le seguenti: “e furto con destrezza in casi particolari”;
 - d) dopo l'articolo 628, è inserito il seguente:

«Art. 628-bis
(*Rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato*)

La pena è della reclusione da dieci a venticinque anni e della multa da euro 6.000 a euro 9.000 se il fatto di cui all'articolo 628, primo comma, è commesso in danno di istituti di credito, uffici postali, sportelli automatici, veicoli adibiti al trasporto di valori o locali attrezzati per il deposito e la custodia di valori, da un gruppo organizzato che scorre in armi le campagne o le pubbliche vie ovvero fa uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, armi, sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, o impiega ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza o sabotaggio. Se l'aggravante di cui al primo comma concorre con una o più delle circostanze di cui al terzo comma dell'articolo 628 o con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da dodici a venticinque anni e della multa da euro 7.000 a euro 9.000.

Si applica il quinto comma dell'articolo 628.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o nel recupero dei proventi del delitto o degli strumenti utilizzati per la commissione dello stesso, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.».

e) all'articolo 648, primo comma, le parole: «dell'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli» e dopo le parole «terzo comma,» sono inserite le seguenti: «o 628-bis,»;

2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 51, comma 3-quinquies, dopo le parole: «617-sexies,» sono inserite le seguenti: «628-bis,»;

b) all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 2, dopo le parole: «628, terzo comma,» sono inserite le seguenti: «628-bis,»;

3. All'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, dopo le parole: «procedura penale» sono inserite le seguenti: «, nonché al delitto di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628-bis del codice penale»;

4. All'articolo 4-bis, comma 1-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: «628, terzo comma,» sono inserite le seguenti: «628-bis».

Art. 4.

(Zone a vigilanza rafforzata, potenziamento del divieto di accesso ai centri urbani e previsione della possibilità di arresto in flagranza differita per i danneggiamenti in occasione di manifestazioni pubbliche)

1. Al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9:

1) al comma 2, dopo le parole: “medesimo comma” sono inserite, in fine, le seguenti: “, nonché nei confronti di chi tiene, nelle stesse aree, comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti, da cui derivi un concreto pericolo per la sicurezza”.

2) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

“3-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, il prefetto può individuare specifiche zone urbane, caratterizzate da gravi o ripetuti episodi di criminalità o di

illegalità, nelle quali è disposto l'allontanamento dei soggetti denunciati negli ultimi cinque anni per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, oppure per i delitti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per i reati di cui agli articoli 4 e 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, i quali nelle predette zone tengono comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti, che impediscono la libera e piena fruibilità delle stesse e determinano una situazione di concreto pericolo per la sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente, gli organi accertatori di cui all'articolo 10, comma 1, ordinano l'allontanamento nelle forme e con le modalità previste dallo stesso articolo. La violazione dell'ordine di allontanamento è soggetta alla sanzione di cui al citato articolo 10, comma 1.

3-ter. Le zone di cui al comma 3-bis sono individuate per un periodo massimo di sei mesi, rinnovabili anche più volte nel limite massimo di diciotto mesi, con provvedimenti motivati, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, alle cui riunioni è invitato a partecipare il procuratore della Repubblica presso il Tribunale o altro magistrato dallo stesso delegato, recanti la specifica indicazione dei luoghi interessati e del termine di durata.

b) all'articolo 10:

- 1) al comma 1, primo periodo, le parole: “*e comma 2*” sono sostituite dalle seguenti: “*commi 2 e 3-bis, secondo periodo*”;
- 2) al comma 2, al primo periodo, le parole: “*commi 1 e 2*” sono sostituite dalle seguenti: “*commi 1, 2 e 3-bis*” e dopo il primo periodo è inserito il seguente: “*Nelle ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3-bis, la durata del divieto di accesso di cui al primo periodo non può essere superiore a quella dei provvedimenti adottati dal prefetto ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter del predetto articolo.*.”;
- 3) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “*Nelle ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3-bis, la durata del divieto, nei confronti di un soggetto condannato ai sensi del primo periodo, è pari a quella dei provvedimenti adottati dal prefetto ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter del predetto articolo.*.”;
- 4) dopo il comma 3, è inserito il seguente: “*3-bis. Il divieto di accesso di cui al comma 2 può essere disposto, altresì, nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti, per alcuno dei reati di cui al comma 6-quater, commessi in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, per i reati di cui agli articoli 5, terzo comma, e 5-bis della legge 22 maggio 1975, n. 152 ovvero per i reati di cui agli articoli 4 e 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, commessi in uno dei luoghi di cui al predetto articolo 4-bis, comma 2, lett. c) e d), qualora dalla condotta tenuta possa derivare un pericolo per la sicurezza. Nelle ipotesi di cui al periodo precedente, il divieto di accesso può ricoprendere anche i luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati, ferma restando l'espressa specificazione degli stessi nel provvedimento e l'individuazione di modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute, e lavoro e studio del destinatario.*.”;
- 5) al comma 4, le parole: “*commi 1, 2 e 3*” sono sostituite dalle seguenti: “*commi 1, 2, 3 e 3-bis*”;
- 6) al comma 6-quater, le parole: “*nel caso dei delitti di cui all'articolo 583-quater*” sono sostituite dalle seguenti: “*nel caso dei delitti di cui agli articoli 583-quater e 635, terzo comma*”, e la parola “*commesso*” è sostituita dalla seguente: “*commessi*”.

Art. 5.

(Misure accessorie per il contrasto allo spaccio di stupefacenti)

1. All'articolo 73, comma 7-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserito, in fine, il seguente periodo: “*Nei casi di cui al periodo precedente, è ordinata la confisca, altresì, degli autoveicoli o altri beni mobili registrati e non registrati che risultino essere stati utilizzati per la commissione di uno dei fatti previsti dal presente articolo, ovvero che abbiano agevolato la commissione degli stessi fatti, salvo che appartengano a persona estranea al reato*”.

Art. 6.

(Potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana)

1. All'articolo 1, comma 676, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 le parole “e 2025” sono sostituite dalle seguenti: “, 2025, 2026, 2027 e 2028”.
2. All'articolo 1, comma 920, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole “*e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.*” sono sostituite dalle seguenti: “, *di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.*”.
3. All'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “*Per le medesime finalità, le risorse del suddetto fondo possono essere destinate, altresì, alla corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi e al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.*”.
4. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: “*Il predetto gettito può essere destinato a finanziare anche iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni, compresa l'assunzione a tempo determinato di personale della polizia locale e la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal medesimo personale anche in deroga alle limitazioni stabilite dalla legge e dai contratti collettivi e al vincolo di finanza pubblica di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nonché ai limiti di cui all'articolo 1, commi 557, 557 quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le assunzioni a tempo determinato sono effettuate in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 259, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e la relativa spesa non si computa ai fini della determinazione della capacità assunzionale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.*”.
5. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota percentuale delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all'articolo 208, commi 4, lettera c), e 5-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
6. La spesa per le assunzioni stagionali finanziate ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 non rileva ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma

- 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 259, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non si computa ai fini della determinazione della capacità assunzionale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
7. Agli oneri previsti dai commi 1 e 2, pari, rispettivamente, a euro 19 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e euro 25 milioni a decorrere dall'anno 2026, si provvede, rispettivamente, mediante...

Art. 7.

(Disposizioni a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica)

1. All'articolo 4, primo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo le parole: “*della forza pubblica nel corso*” sono inserite le seguenti: “*di servizi espletati in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico o*”;
 - b) dopo le parole: “*operazioni di polizia*” sono inserite le seguenti: “*, anche destinate alla prevenzione di reati che turbino l'ordine e la sicurezza pubblica in luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone,*”;
 - c) le parole: “*strumenti di effrazione*” sono sostituite dalle seguenti: “*strumenti di effrazione o atti ad offendere*”;
 - d) le parole: “*non appaiono giustificabili*” sono sostituite dalle seguenti: “*appaiono costituire un pericolo attuale per la sicurezza o per l'incolumità pubblica o individuale*”.
2. Al decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, dopo l'articolo 11, è inserito il seguente:

“Art. 11-bis.

1. *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, nel corso di specifiche operazioni di polizia svolte nell'ambito dei servizi di ordine e sicurezza pubblica disposti in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, gli ufficiali e gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici persone rispetto alle quali, in relazione a specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo e sulla base di elementi di fatto, anche desunti dal possesso di taluno degli strumenti, degli oggetti e dei materiali indicati agli articoli 4 e 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, e agli articoli 5 e 5-bis della legge 22 maggio 1975, n. 152, o dalla rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia per reati commessi con violenza alle persone o sulle cose in occasione di pubbliche manifestazioni nel corso degli ultimi cinque anni, sussista un fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione, e ivi trattenerle per il tempo strettamente necessario ai fini del compimento dei conseguenti accertamenti di polizia e comunque non oltre le dodici ore.*
2. *Dell'accompagnamento e dell'ora in cui è stato compiuto è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se riconosce che non ricorrono le condizioni di cui al comma precedente, ordina il rilascio della persona accompagnata.*
3. *Al pubblico ministero è data altresì immediata notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui è avvenuto.”.*

Art. 8.
(*Disposizioni in materia di sicurezza stradale*)

1. All'articolo 192 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: “*7-bis. Chiunque, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 o 4, si dia alla fuga con modalità tali da mettere in pericolo l'altrui incolumità, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Si applicano la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni e la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, salvo che non appartenga a persona estranea al reato. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.*”.
2. All'articolo 382-bis del codice di procedura penale, dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente: “*1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei casi di cui all'articolo 192, comma 7-bis, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale.*”.

Art. 9.
(*Modifiche alle disposizioni in materia di pubbliche manifestazioni*)

1. Al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 18:
 - 1) al terzo comma, le parole: “*sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 103 a euro 413*” sono sostituite dalle seguenti: “*sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a euro 10.000*”, e dopo il primo periodo è inserito il seguente: “*La sanzione di cui al presente comma si applica anche a coloro i quali, senza darne preavviso all'Autorità, sono promotori, ai sensi del primo comma, di una riunione in luogo pubblico tramite reti, piattaforme e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico o privato, ovvero tramite gruppi chiusi di utenti*”;
 - 2) al quinto comma, le parole: “*sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 206 a euro 413*” sono sostituite dalle seguenti: “*sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 ad euro 12.000*”;
 - 3) dopo il quinto comma, sono inseriti i seguenti:
“Nei casi di mancato rispetto, in occasione di una riunione in luogo pubblico, delle limitazioni poste alla circolazione o dell'itinerario previsto per la predetta riunione, da cui possa derivare un pericolo per la sicurezza o l'incolumità pubblica, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 ad euro 10.000.
La sanzione di cui al sesto comma si applica, altresì, a chi, nel corso di una riunione in luogo pubblico, intralcia od ostacola il regolare funzionamento dei servizi di soccorso pubblico urgente, salvo che il fatto costituisca reato.
Chiunque turba il pacifico svolgimento di una riunione in luogo pubblico o il regolare espletamento del relativo servizio di ordine e sicurezza pubblica è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 3.000. La sanzione è da euro 2.000 ad euro 10.000 se la turbativa è posta in essere da soggetti che rendono difficoltoso il riconoscimento della loro persona mediante l'uso dei mezzi di cui all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152 o che sono in possesso degli strumenti o degli oggetti di cui all'articolo 5-bis della legge anzidetta.
Nell'ipotesi di reiterazione nel biennio di una delle violazioni di cui al presente articolo, ovvero di contestazione di tre violazioni, anche diverse, nell'arco di un quinquennio, le sanzioni sono ulteriormente aumentate da un terzo alla metà.

La competenza ad irrogare le sanzioni di cui al presente articolo, per le quali non è ammesso il pagamento in misura ridotta, spetta al prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno al fine di incrementare il Fondo risorse decentrate per la remunerazione delle maggiori attività rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile.”;

- b) all'articolo 24, terzo comma, le parole da “sono punite” fino a “euro 413” sono sostituite dalle seguenti: “sono soggette alla sanzione amministrativa pecunaria da euro 2.000 ad euro 20.000. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta”.
- 2. All'articolo 654, primo comma, del codice penale, le parole “da euro 103 a euro 619” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 400 a euro 2400”.

Art. 10.

(Divieto di partecipazione a riunioni o ad assembramenti in luogo pubblico)

- 1. Con la sentenza di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 280, 280-bis, 285, 338, 339, 419, 422, 423, 424, aggravato ai sensi dell'articolo 425, 432, 575, anche nella forma tentata, 582, se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 o se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive ovvero da persona travisata o da più persone riunite ai sensi dell'articolo 585, 583-quater, e 584 del codice penale, commessi in occasione o a causa di riunioni o di assembramenti in luogo pubblico, il giudice può disporre il divieto di partecipare a pubbliche riunioni e di prendere parte a pubblici assembramenti della medesima natura o tipologia di quelli in occasione o a causa dei quali è stato commesso il reato, per un periodo da uno a tre anni ovvero, se la pena applicata è superiore a tre anni, per un periodo equivalente a quello della pena stessa, fino a un massimo di dieci anni.
- 2. Con la medesima sentenza di condanna il giudice può disporre, altresì, la pena accessoria di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.
- 3. Il questore, quando ricorrono specifiche ragioni di pericolosità, può prescrivere **al condannato** di comparire personalmente una o più volte, negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le riunioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1. La prescrizione è disposta, con provvedimento motivato, individuando comunque modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto.
- 4. In relazione al provvedimento di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2-bis, 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.
- 5. **In caso di violazione** del divieto o dell'obbligo di cui al presente articolo **la pena prevista dall'art. 389 c.p. è raddoppiata.**

Art. 11.

(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di lesioni personali in danno del personale docente della scuola e dei dirigenti scolastici)

- 1. All'articolo 583-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al secondo comma, primo periodo, le parole: “Nell'ipotesi di lesioni cagionate al” sono sostituite dalle seguenti: “Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un dirigente scolastico o a un membro del personale docente della scuola, a”;
 - b) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, a un dirigente

scolastico o a un membro del personale docente della scuola nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali”.

2. All’articolo 380, comma 2, lettera a-ter), del codice di procedura penale, dopo le parole: “*delitto di lesioni personali*” sono inserite le seguenti: “*a un dirigente scolastico o a un membro del personale docente della scuola,*”.

CAPO II

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ATTIVITA’ DI INDAGINE DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA IN PRESENZA DI CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE, DI FUNZIONALITA’ DELLE FORZE DI POLIZIA E DEL MINISTERO DELL’INTERNO

Art. 12.

(Disposizioni in materia di attività d’indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione)

1. All’articolo 335, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: «1-bis.1. Tuttavia, quando appare **evidente** che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione, il pubblico ministero procede all’annotazione preliminare, in separato modello, del nome della persona cui è attribuito il fatto medesimo. In tal caso, non si applica la disposizione di cui al comma 1-bis.».
2. Dopo l’articolo 335-quater, è inserito il seguente:

«Art. 335-quinquies

(Attività di indagine in presenza di cause di giustificazione)

1. *Nei casi di cui all’articolo 335, comma 1-bis.1, alla persona cui è attribuito il fatto in presenza di una causa di giustificazione si applicano le disposizioni sui diritti e sulle garanzie della persona sottoposta alle indagini preliminari e ogni altra disposizione ad essa relativa.*
2. *Nei medesimi casi di cui al comma 1, quando non è necessario procedere al compimento di ulteriori accertamenti, il pubblico ministero assume le proprie determinazioni in ordine alla richiesta di archiviazione senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall’annotazione preliminare ai sensi dell’articolo 335, comma 1-bis.1. Nei casi in cui ritenga necessario procedere al compimento di ulteriori accertamenti **compresi quelli da svolgere con le forme di cui all’art. 360**, il pubblico ministero provvede senza ritardo e comunque entro centoventi giorni dall’annotazione preliminare ai sensi dell’articolo 335, comma 1-bis.1. All’esito, ove non abbia provveduto ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo, assume le proprie determinazioni in ordine alla richiesta di archiviazione entro il termine di ulteriori trenta giorni.*
3. *Quando si procede ad incidente probatorio il pubblico ministero deve compiere atti di indagine cui il difensore ha facoltà o diritto di assistere, diversi dagli accertamenti tecnici di cui all’articolo 360, provvede all’iscrizione del nome della persona nel registro di cui all’articolo 335, comma 1-bis. Allo stesso modo il pubblico ministero procede nei casi di incidente probatorio.*
4. *Se il pubblico ministero procede all’iscrizione ai sensi dell’articolo 335, comma 1-bis, i termini di cui all’articolo 405 decorrono dalla data dell’annotazione preliminare ai sensi dell’articolo 335, comma 1-bis.1.».*

Art. 13

(Disposizioni sul modello per l'annotazione preliminare del nome della persona cui è attribuito il fatto in presenza di una causa di giustificazione)

- 1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale è adeguato con l'introduzione di un apposito modello per le annotazioni preliminari ai sensi del comma 1-bis.1 del medesimo articolo.**

Art. 14.

(Tutela legale per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla legge 9 giugno 2025, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 22, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “*Le medesime disposizioni si applicano anche nel caso di cui all'articolo 335, comma 1-bis.1, del codice di procedura penale.*”;
 - b) all'articolo 23, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “*Le medesime disposizioni si applicano anche nel caso di cui all'articolo 335, comma 1-bis.1., del codice di procedura penale.*”.

Art. 15.

(Rafforzamento dell'azione di contrasto degli illeciti sulla rete ferroviaria)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2026, destinato al cofinanziamento degli oneri derivanti dalla stipula di accordi di collaborazione tra il Ministero dell'interno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Gruppo ferrovie dello Stato italiane s.p.a., finalizzati al rafforzamento dei livelli di sicurezza all'interno delle stazioni ferroviarie e nelle immediate adiacenze, anche attraverso il potenziamento dei sistemi tecnologici di controllo e di videosorveglianza.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante...

Art. 16.

(Operazioni sotto copertura per la sicurezza degli istituti penitenziari)

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo la lettera b-ter), è inserita la seguente: “*b-quater) gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti ai nuclei investigativi del Corpo di polizia penitenziaria, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia svolte nell'ambito delle attività di loro competenza, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti compiuti avvalendosi della forza di intimidazione o della condizione di assoggettamento da più persone riunite in occasione di rivolte all'interno di uno o più istituti penitenziari, ai delitti di cui agli articoli 270-bis, 270-quater, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 317, 318, 319-ter, 320, 322 bis, 391, 391-bis, 391-ter, 609-bis, 609-quater, 609-octies, 613-bis, del codice penale, ai delitti di cui all'articolo 414, commessi per le finalità previste dall'articolo 270-sexies del medesimo codice, e di cui agli artt. 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, anche per interposta persona, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro o altra utilità, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo per commettere il reato o ne accettano l'offerta o la promessa o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego ovvero corrispondono denaro o altra utilità in*

esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri, promettono o danno denaro o altra utilità richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio o sollecitati come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o per remunerarlo o compiono attività prodromiche e strumentali.

Restano ferme le competenze degli organismi e delle strutture specializzati della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, deputati allo svolgimento delle attività info-investigative in materia di criminalità organizzata, terrorismo ed eversione, nonché le esigenze di reciproco raccordo, a fini informativi e operativi, tra i nuclei investigativi di cui al periodo precedente e gli organismi e le strutture anzidette, qualora i reati per cui si procede coinvolgano soggetti all'esterno o all'interno dell'ambito penitenziario, nel rispetto delle disposizioni del codice di procedura penale e delle prerogative dell'autorità giudiziaria.”.

Art. 17.

(Disposizioni in materia di accertamenti concorsuali e di requisiti per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato)

1. L'articolo 24 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, è sostituito dal seguente:

«Art. 24. 1. Gli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e gli allievi dei corsi di formazione per l'accesso a tali ruoli che partecipino a concorsi, interni o pubblici, per il passaggio o l'accesso ai ruoli e alla carriera superiori della Polizia di Stato non sono sottoposti agli accertamenti dell'efficienza fisica e, per la parte già effettuata all'atto dell'accesso ai ruoli, agli accertamenti psico-fisici.

Devono, in ogni caso, essere effettuati gli accertamenti attitudinali propedeutici per l'accesso ai ruoli e alla carriera superiori e gli accertamenti di cui al comma 1 specificamente previsti per il conseguimento di particolari abilitazioni professionali o di servizio e per impieghi speciali.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 24 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai concorsi già indetti, purché gli accertamenti dell'efficienza fisica, psico-fisici e attitudinali non siano stati ancora avviati.
3. Per esigenze di funzionalità connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali, nelle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato possono essere previsti, **fino al 31 dicembre 2028**, dai rispettivi bandi di concorso prove d'esame e accertamenti facoltativi, esperibili a richiesta del candidato che abbia riportato l'idoneità nelle prove d'esame e negli accertamenti obbligatori, secondo le modalità determinate dai bandi stessi. Per ogni prova d'esame o accertamento facoltativo è assegnato un punteggio incrementale determinato dal bando di concorso, che si somma ai punteggi attribuiti per le prove d'esame obbligatorie o al punteggio attribuito all'unica prova obbligatoria prevista. A tal fine, la commissione esaminatrice può essere integrata da esperti nelle materie oggetto delle prove d'esame facoltative.
4. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 3 e all'articolo 2-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, nonché i requisiti generali di partecipazione e le cause di esclusione dalle procedure concorsuali determinati **ai sensi della normativa vigente, fino al 31 dicembre 2028**, ai fini della partecipazione ai concorsi per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato sono ammessi, nel limite del 10 per cento dei posti, i candidati in possesso dei titoli di studio o dei requisiti professionali di volta in volta previsti nel bando di concorso, coerenti con il profilo professionale da ricoprire e con i compiti istituzionali da svolgere.

Art. 18.

(Disposizioni in materia di concorsi interni della Polizia di Stato)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) alla lettera a-bis), la parola «2022» è sostituita dalla seguente: «2025»;
 - b) alla lettera c-quater), le parole «di cui alle lettere c-bis), c-ter) e d-ter)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere c-bis), c-ter), c-sexies e d-ter)»;
 - c) alla lettera c-quinquies), le parole «di cui alle lettere c), c-bis), c-ter) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere c), c-bis), c-ter), c-sexies e d)».
 - d) dopo la lettera c-quinquies), è aggiunta la seguente: «c-sexies). Alla copertura dei posti riservati al concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore, disponibili alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, si provvede mediante ulteriori concorsi, da bandire, rispettivamente, entro il 31 dicembre degli anni dal 2026 al 2029 secondo i seguenti criteri:
 - 1) per il cinquanta per cento, attraverso concorso per titoli riservato al personale del ruolo dei sovrintendenti in servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione a ciascun concorso, di cui il cinquanta per cento del predetto cinquanta per cento riservato ai sovrintendenti capo, in servizio alla medesima data. Nell'ambito dei posti riservati ai sovrintendenti capo, il cinquanta per cento è riservato a quelli che hanno acquisito la predetta qualifica secondo le permanenze nelle qualifiche previste il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo;
 - 2) per il cinquanta per cento, al personale della Polizia di Stato che espletava funzioni di polizia, di cui alla lettera b), dell'articolo 27, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, secondo le modalità ivi previste.»;
 - e) la lettera r-bis) è sostituita dalla seguente:
“r-bis) nell'anno 2026 e nell'anno 2027 sono banditi, rispettivamente, due concorsi straordinari, per titoli, rispettivamente per 1.800 e 2.400 posti di ispettore superiore, riservati al personale appartenente alla data del bando che indice ciascun concorso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, le cui modalità di svolgimento sono stabilite con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza”;
 - f) dopo la lettera ll-bis) è aggiunta la seguente: «ll-ter) alla copertura dei posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente tecnico del ruolo dei sovrintendenti tecnici disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, dal 2023 al 2025, si provvede:
 - 1) per il settanta per cento, mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di formazione professionale ai sensi dell'articolo 20-quater, commi 1, lettera a), e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982;
 - 2) per il restante trenta per cento, mediante concorso per titoli, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti tecnici che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio ed espletato secondo le modalità attuative definite con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, e superamento di un successivo corso di formazione professionale svolto con le modalità di cui all'articolo 20-quater, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982.».
2. Al fine di ridurre le carenze organiche nel ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui alle lettere c-quinquies) e c-sexies) dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, i posti disponibili per i candidati idonei nell'ambito dei concorsi indetti ai sensi del comma 1, lettera d), possono essere ampliati

- di un numero massimo di candidati pari al venti per cento dei posti messi a bando, nel limite della dotazione organica e nei limiti delle capacità assunzionali autorizzate a legislazione vigente.
3. Il comma 1-*bis* e il secondo periodo del comma 1-*ter* dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono abrogati.

Art. 19.

(Disposizioni per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato)

1. Fino al 31 dicembre 2027, per specifiche esigenze di funzionalità della Polizia di Stato, possono essere indetti concorsi pubblici per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato riservati ai candidati in possesso del titolo di laurea stabilito dal bando di concorso, fermi restando gli ulteriori requisiti di partecipazione previsti dalla normativa vigente.
2. Nei concorsi di cui al comma 1, la commissione esaminatrice è composta da un dirigente della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore, che la presiede, da due funzionari della carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto e da due professori universitari o ricercatori universitari esperti in una o più delle materie su cui vertono le prove d'esame. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza. Salvo motivata impossibilità, i componenti di ciascun sesso non possono eccedere i due terzi del totale della commissione esaminatrice. Per le prove relative alla lingua inglese e all'informatica, la commissione esaminatrice è integrata con un esperto in lingua inglese e con un funzionario appartenente alla carriera dei funzionari tecnici di polizia esperto in informatica. Svolge le funzioni di segretario un funzionario della Polizia di Stato con qualifica inferiore a quella dei componenti della commissione esaminatrice o un funzionario dei ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno-comparto ministeri. Con il decreto di cui al presente comma sono designati i supplenti del presidente, dei componenti e del segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari. La commissione esaminatrice può avvalersi di personale di supporto. Il presidente ed i componenti delle commissioni esaminatrici, compresi i supplenti, possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza, da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il concorso, che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per essere nominato presidente o componente della commissione esaminatrice. Il presidente ed i componenti della commissione esaminatrice, il cui rapporto di impiego si risolve, per qualsiasi causa, durante l'espletamento dei lavori della Commissione, cessano dall'incarico, salvo che la risoluzione del rapporto di impiego sia conseguenza del collocamento a riposo per anzianità o vecchiaia del presidente e dei componenti della Commissione esaminatrice. In tale ipotesi l'incarico è rinnovato automaticamente fatta salva l'espressa rinuncia dell'interessato.
3. In deroga all'articolo 27-*ter* del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, i vincitori dei concorsi di cui al comma 1 frequentano un corso di durata pari a un anno, preordinato alla loro formazione tecnico-professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attività investigativa.
4. Sono dimessi dal corso di cui al comma 3 gli allievi vice ispettori che sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di sessanta giorni, anche non consecutivi, ovvero di novanta giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o da infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli della Polizia di Stato, nel qual caso l'allievo è ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua

idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica. Nel caso in cui l'assenza è dovuta a gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, l'allievo a domanda, è ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica. Gli allievi vice ispettori di sesso femminile, la cui assenza oltre sessanta giorni è stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. Restano ferme le restanti cause di dimissioni dal corso previste dalla normativa vigente.

5. I vice ispettori vincitori dei concorsi di cui al comma 1 conseguono la promozione alla qualifica di ispettore a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con qualifica di vice ispettore che abbia compiuto almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica stessa, oltre all'anno di corso di cui al comma 3.
6. All'articolo 31-bis del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, le parole “*una delle lauree triennali o delle lauree magistrali o specialistiche di cui all'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334*” sono sostituite dalle parole “*laurea o laurea magistrale o specialistica stabilita con decreto del Ministro dell'interno*”.
7. I vice ispettori, durante il periodo di prova, sono autorizzati, fino ad un massimo di tre mesi, ad alloggiare presso i locali messi a disposizione dall'Amministrazione, nei limiti degli stanziamenti previsti a legislazione vigente.
8. Gli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari sono computati per intero agli effetti della determinazione dello stipendio, in favore del personale della Polizia di Stato per la cui assunzione è richiesta una laurea.

Art. 20.

(*Disposizioni relative al personale dell'Arma dei Carabinieri e all'arruolamento di marescialli in possesso di laurea triennale*)

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 635, al comma 3, è aggiunto infine il seguente periodo: “*Per il reclutamento nell'Arma dei carabinieri è altresì richiesto il requisito dell'affidabilità di cui all'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 124*”;
 - b) all'articolo 648, al comma 2, la parola “28” è sostituita dalla seguente: “25”;
 - c) all'articolo 683, dopo il comma 9 sono aggiunti infine i seguenti:
“9-bis. Per specifiche esigenze dell'Arma dei carabinieri, **fino al 31 dicembre 2027**, possono essere altresì banditi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, concorsi pubblici per titoli ed esami, per trarre, con il grado di maresciallo, cittadini italiani:
 - a) in possesso di laurea definita con decreto del Ministro della difesa;
 - b) di età non superiore a 28 anni alla data indicata nel bando di concorso.9-ter. Le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 9-bis, compresa la definizione degli eventuali ulteriori requisiti, dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle

commissioni e la formazione delle graduatorie, sono stabilite con decreto del Ministro della difesa.

9-quater. I posti rimasti scoperti all'esito dei concorsi di cui al comma 9-bis sono recuperati nell'ambito dell'esercizio delle facoltà assunzionali relative all'anno di riferimento.”;

- d) all'articolo 765, dopo il comma 3 è inserito il seguente: “*3-bis. I vincitori del concorso pubblico di cui all'articolo 683, comma 9-bis, sono ammessi alla frequenza del corso formativo straordinario di cui all'articolo 767-bis.”;*
- e) dopo l'articolo 767, è inserito il seguente:

«Art. 767-bis – Svolgimento del corso formativo straordinario per marescialli. 1. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi di cui all'articolo 683, comma 9-bis, frequentano, con il grado di maresciallo e in deroga all'articolo 768, un corso formativo straordinario di durata non inferiore a sei mesi, le cui modalità sono disciplinate con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del libro IV, titolo III, capo I, del regolamento.

2. L'anzianità relativa dei marescialli di cui al comma 1 è rideterminata in base alla graduatoria finale del corso formativo straordinario.

3. Gli allievi che non superano il corso di cui al comma 1 sono collocati in congedo, se non devono assolvere o completare gli obblighi di leva, ovvero reintegrati nel ruolo di provenienza se già in servizio, in tal caso il periodo di corso frequentato è riconosciuto come servizio effettivamente svolto. Il periodo di durata del corso non è computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva.»;

- f) all'articolo 769, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “*I-bis. I marescialli dell'Arma dei carabinieri tratti ai sensi dell'articolo 767-bis, all'atto dell'arruolamento, sono vincolati a una ferma volontaria della durata di anni quattro. Si applicano le disposizioni del libro IV, titolo V, capo IV, sezione IV, del codice.”;*
- g) all'articolo 771, dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente: “*3-quater. I vincitori del concorso di cui all'articolo 683, comma 9-bis, sono nominati marescialli e iscritti in ruolo dopo i parigrado provenienti dai corsi di cui agli articoli 766 e 767 nominati marescialli nello stesso anno. L'anzianità relativa è stabilita in base all'ordine della graduatoria di merito del concorso.”;*
- h) all'articolo 950, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma: “*I-bis. Il prolungamento della ferma per la durata di un anno è concesso dal Comandante generale o autorità delegata, su motivata proposta dell'ufficiale diretto, inoltrata per via gerarchica, anche nei confronti di un militare che alla scadenza della ferma volontaria non sia pienamente nelle condizioni, per qualità di rendimento in servizio, di essere ammesso direttamente al servizio permanente. Allo scadere di tale prolungamento è applicabile la norma relativa alla non ammissione nel servizio permanente, di cui all'articolo 949. Se non provvede l'ufficiale diretto, la proposta può essere avanzata anche da altri ufficiali della linea gerarchica, fino al comandante di corpo.”;*
- i) all'articolo 1783, dopo le parole: “*ufficiali*” sono inserite le seguenti: “*e dei marescialli*”;
- l) all'articolo 1860:
 - 1) la rubrica è sostituita dalla seguente “*Studi superiori richiesti agli ufficiali e ai marescialli.*”;
 - 2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: “*I-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, si applicano anche per la valutazione degli studi superiori compiuti dai marescialli.*”;

- m) all'articolo 2243-bis:

1) al comma 3, la parola “*2010*” è sostituita dalla seguente “*2016*”;

2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: “*3-bis. Gli ufficiali del ruolo tecnico aventi anzianità di nomina a ufficiale in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri tra il 1°*

gennaio 2013 e il 31 dicembre 2016 frequentano, in luogo del corso d'istituto di cui all'articolo 755, un corso d'aggiornamento tecnico-professionale.”;

- n) all'articolo 2243-ter, comma 2, la parola “2010” è sostituita dalla seguente: “2016”;
 - o) all'articolo 2248, al comma 1, la parola “2027” è sostituita dalla seguente “2033”;
 - p) all'articolo 2248-bis, sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) al comma 1, la parola “2027” è sostituita dalla seguente “2033”;
 - 2) al comma 1-bis, la parola “2027” è sostituita dalla seguente “2033”;
 - 3) al comma 1-ter, la parola “2026” è sostituita dalla seguente “2032”;
 - q) a decorrere dal 1° gennaio 2027, lo Specchio C del Quadro I della Tabella 4 è sostituito dallo Specchio C del Quadro I della Tabella 4, di cui all'allegato 4 annesso alla presente legge.
2. Al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 363, comma 1, le parole “*indicati nell'allegato A di cui all'articolo 383*” sono sostituite dalle seguenti: “*individuati con determinazione del Comandante Generale*”;
 - b) l'articolo 383 è abrogato.

Art. 21.

(Disposizioni per il reclutamento di personale del Corpo della Guardia di finanza)

1. Al fine di potenziare il settore informatico e dell'innovazione tecnologica, tecnico-logistico, aeronautico, navale e sanitario, il Corpo della guardia di finanza, **fino al 31 dicembre 2027** e a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, è autorizzato a indire concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il reclutamento, con il grado di maresciallo, di cittadini italiani, anche se alle armi:
 - a) di età non superiore a 28 anni;
 - b) in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, di una laurea triennale, rientrante nelle classi di laurea previste dal bando di concorso, in materie informatiche, tecnico-logistiche, aeronautiche, navali o abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie specificate dal medesimo bando, nonché, per il settore sanitario, dell'iscrizione al relativo albo professionale.
2. I posti rimasti scoperti all'esito dei concorsi di cui al comma 1 sono recuperati nell'ambito dell'esercizio delle facoltà assunzionali relative all'anno di riferimento.
3. I vincitori del concorso di cui al comma 1 sono:
 - a) nominati marescialli con anzianità relativa stabilita nell'ordine determinato dalla graduatoria finale di concorso, con decorrenza dalla data di inizio del corso, e iscritti in ruolo dopo i parigrado del contingente ordinario in possesso della medesima anzianità giuridica di grado. Gli effetti economici della nomina decorrono dalla data di effettivo incorporamento, se successiva alla data di inizio del corso;
 - b) avviati alla frequenza di un corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi, al superamento del quale l'anzianità relativa è rideterminata nell'ordine della graduatoria finale, con decorrenza di cui alla lettera a). Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza sono stabiliti la durata, la sede e le modalità di svolgimento del corso, ivi inclusi i relativi programmi didattici, nonché la disciplina dei casi di rinvio e mancato superamento del medesimo corso.
 - c) destinati, al termine del corso di cui alla lettera b), allo svolgimento di incarichi propri del settore per il quale hanno concorso, con successivo vincolo d'impiego nei medesimi incarichi.
4. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8-bis, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, al personale arruolato ai sensi del comma 1 del presente articolo per l'impiego nel settore tecnico-logistico, aeronautico, navale e sanitario è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

5. Al personale di cui al comma 4 e a quello già reclutato ai sensi dell'articolo 15, commi da 25 a 29, del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, qualora impiegato nell'ambito degli organi di esecuzione del servizio di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, sono altresì attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di ufficiale di polizia tributaria, previa frequenza di un ulteriore corso di formazione che si svolge con le modalità definite con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza.
6. Al personale reclutato ai sensi del comma 1 del presente articolo e ai sensi dell'articolo 15, commi da 25 a 29, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e all'articolo 1783 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
7. In deroga all'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, il personale arruolato ai sensi del comma 1 contrae una ferma volontaria di due anni, con decorrenza dalla data di arruolamento.
8. Si applicano, ove non diversamente stabilito dal presente articolo e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di ordinamento, reclutamento, addestramento, stato ed avanzamento degli ispettori del Corpo della guardia di finanza di cui al richiamato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.
9. Al fine di recepire la sentenza della Corte costituzionale del 6 febbraio 2024, n. 40:
 - a) all'articolo 5, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, le parole «la guida in stato di ebrezza costituente reato,» sono soppresse;
 - b) al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199:
 - 1) all'articolo 6, comma 1, lettera i), le parole «la guida in stato di ebrezza costituente reato,» sono soppresse;
 - 2) all'articolo 36, comma 1, lettera b), numero 6), le parole «la guida in stato di ebrezza costituente reato,» sono soppresse.

Art. 22.

(Disposizioni relative ai ruoli del personale del Corpo di Polizia penitenziaria)

1. All'articolo 44 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 8, alla lettera a-bis), la parola “2022” è sostituita dalla seguente: “2025”;
 - b) il comma 14-sexiesdecies è sostituito dal seguente: “Nell’anno 2026 e nell’anno 2027 sono banditi, rispettivamente, due concorsi straordinari, per titoli, ciascuno per 350 posti di ispettore superiore riservati al personale appartenente, alla data del bando che indice ciascun concorso, al ruolo degli ispettori della Polizia penitenziaria, le cui modalità di svolgimento sono stabilite con decreto del capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria”.

Art. 23.

(Riduzione della durata del corso di formazione iniziale per l’accesso alla qualifica di vicecommissario del Corpo di polizia penitenziaria)

1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2000. n. 146, i corsi di formazione iniziale per l’accesso alla qualifica di vicecommissario del Corpo di polizia penitenziaria avviati e da avviare entro il 31 dicembre 2026 hanno durata pari a otto mesi.

Nell'ambito dei predetti corsi, il numero massimo di assenze fissato dall'articolo 10, comma 1, lettera e), ultimo periodo, del predetto decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, è ridefinito proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi».

Art. 24.

(Disposizioni per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia Penitenziaria)

1. Fino al 31 dicembre 2027, per specifiche esigenze di funzionalità del Corpo di Polizia Penitenziaria, possono essere indetti concorsi pubblici per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia Penitenziaria riservati ai candidati in possesso una delle lauree individuate dal decreto previsto all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146;
2. Nei concorsi di cui al comma 1, la commissione esaminatrice è composta da un presidente scelto tra i dirigenti penitenziari o i dirigenti superiori di polizia penitenziaria e da altri quattro membri, uno dei quali professore universitario o ricercatore universitario esperto in una o più delle materie sulle quali vertono le prove d'esame e tre appartenenti alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Le commissioni esaminatrici possono essere integrate, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 1000 unità, di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni e di un segretario aggiunto. Le commissioni esaminatrici dei concorsi sono nominate ***con provvedimento del direttore generale del personale***. Alle commissioni stesse sono aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue straniere. Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimento di uno dei componenti o del segretario della Commissione o delle sottocommissioni, può essere prevista la nomina di uno o più componenti supplenti o di uno o più segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della Commissione esaminatrice e delle sottocommissioni o con successivo provvedimento.
3. In deroga all'articolo 25 del D.lgs. 443 del 1992, i vincitori dei concorsi di cui al comma 1 frequentano un corso di durata pari a un anno, preordinato alla loro formazione tecnico professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, alla conoscenza dei metodi e della organizzazione del trattamento penitenziario e dei servizi di sicurezza. Gli allievi viceispettori durante il corso di cui al comma che precede non possono essere impiegati in servizio di istituto; nel periodo successivo possono esserlo esclusivamente a fine di addestramento per il servizio di ispettore.
4. Sono dimessi dal corso di cui al comma 3 gli allievi vice ispettori che sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di sessanta giorni, anche non consecutivi, ovvero di novanta giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o da infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli della polizia penitenziaria nel qual caso l'allievo è ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica. Nel caso in cui l'assenza è dovuta a gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, l'allievo a domanda, è ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo

precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica. Gli allievi vice ispettori di sesso femminile, la cui assenza oltre sessanta giorni è stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. Restano ferme le restanti cause di dimissioni dal corso previste dalla normativa vigente.

5. I vice ispettori vincitori dei concorsi di cui al comma 1 conseguono la promozione alla qualifica di ispettore a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con qualifica di vice ispettore che abbia compiuto almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica stessa, oltre all'anno di corso di cui al comma 3.
6. I vice ispettori, durante il periodo di prova, sono autorizzati ad alloggiare presso i locali messi a disposizione dall'Amministrazione, nei limiti delle disponibilità alloggiative.
7. Gli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari sono computati per intero agli effetti della determinazione dello stipendio, in favore del personale della Polizia penitenziariao per la cui assunzione è richiesta una laurea.

Art. 25.

(Disposizioni riguardanti l'indennità di presenza di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395)

1. In deroga all'articolo 2033 del codice civile, non sono ripetibili le somme corrisposte al personale del Corpo di polizia penitenziaria a titolo di indennità di presenza di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, riferite a periodi maturati fino al 31 dicembre 2025 e per le quali l'amministrazione ha formalmente richiesto la restituzione.
2. **Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028 nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.**

CAPO III

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITÀ DEL MINISTERO DELL'INTERNO, NONCHÉ MISURE IN FAVORE DELLE VITTIME DEL DOVERE, DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Art. 26.

(Ulteriori disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'interno, nonché in materia di valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata)

1. Al fine di adempiere agli impegni assunti dall'Italia nell'ambito dell'Unione europea, nonché di favorire la tempestiva assunzione a tempo indeterminato di personale di livello non dirigenziale, necessario a garantire la piena ed immediata operatività delle strutture organizzative, a livello centrale e territoriale, dell'Amministrazione civile, ivi comprese quelle individuate dal Piano di attuazione nazionale del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, il Ministero dell'interno per gli anni 2026 e 2027 è autorizzato, senza il previo svolgimento di procedure di mobilità:

- a) a procedere allo scorrimento, con carattere di priorità, delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici, anche attingendo agli elenchi dei candidati idonei, presenti in graduatorie la cui validità sia venuta meno da non più di dodici mesi e, comunque, in deroga alle limitazioni previste dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- b) ad avvalersi di una o più procedure di reclutamento per esami, organizzate in via prioritaria ed esclusiva dal Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che si avvale della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM). Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 4, lett. b), del decreto-legge 21 giugno 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.
2. Fino al 31 dicembre 2027 il personale reclutato secondo le modalità di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non può accedere alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, né può essere utilizzato presso altre Amministrazioni pubbliche mediante comando, distacco o altro provvedimento di contenuto o effetto analogo.
3. Al fine di consentire alla Struttura commissariale per il recupero, la rifunzionalizzazione e valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata l'ordinario svolgimento delle attività di cui all'art. 6 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno relative al “Fondo per la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie per investimenti non più finanziati con le risorse del PNRR” per l'annualità 2026 sono incrementate in misura pari ad euro 2.000.000.
4. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al secondo periodo, la parola “*dodici*” è sostituita dalla parola “*dieci*” e la parola “*nove*” è sostituita dalla parola “*sette*”;
 - b) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: “*Il numero massimo di unità di personale non dirigenziale è riferito unicamente alla spesa necessaria per farvi fronte, essendo consentita l'assegnazione di un numero superiore di unità di personale con contratto a tempo parziale, fino alla concorrenza del costo complessivo.*”;
 - c) dopo il quinto periodo è aggiunto il seguente: “*Le maggiori attività del personale non dirigenziale sono retribuite mediante il ricorso al Fondo risorse decentrate, cui sono assegnate, in via esclusiva per tale finalità, risorse pari ad euro 74.600,18 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029*”.
5. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede:
- a) quanto al comma 3, per un importo pari a euro 2.000.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 51, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, così rideterminata dall'articolo 1, comma 799, lettera b), della legge 30 dicembre 2024, n. 207;
 - b) quanto al comma 4, lettera c), per un importo pari a euro 74.600 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, mediante i risparmi di cui al comma 4, lettera a).

Art. 27.

(Misure in materia di collocamento mirato e permessi di lavoro delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata)

1. Alle vittime del dovere, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime della criminalità organizzata di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 20 ottobre 1990, n. 302, ai soggetti di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con invalidità pari o superiore all'80 per cento, nonché ai familiari superstiti, che godono del diritto al collocamento obbligatorio con

precedenza rispetto ad ogni altra categoria e preferenza a parità di titoli, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, deve essere garantito un programma di assunzione presso le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle relative facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, con rispetto della qualifica e delle funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute. Le modalità di attuazione sono stabilite da apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il coniuge e i figli dell'invalido riconosciuto vittima del dovere, ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 e della legge 23 dicembre 2005, n. 266 possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo le modalità previste per i soggetti di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407.

3. L'articolo 1, comma 2, del D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333 si interpreta nel senso che i familiari dell'invalido riconosciuto vittima del dovere possono iscriversi negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, purché il dante causa non risulti contestualmente iscritto.

4. I soggetti tenuti all'adempimento dell'obbligo di assunzione devono indicare con cadenza annuale, secondo i parametri di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali e attraverso una comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, la dotazione organica distinta per aree o categorie, il numero dei soggetti da assumere in base alle previsioni dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il numero dei soggetti già reclutati a copertura della quota obbligatoria, le procedure avviate per il collocamento obbligatorio, con indicazione del tipo di avviamento al lavoro.

5. Al fine di garantire l'effettività del diritto al collocamento delle vittime del dovere, di cui di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime della criminalità organizzata di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 20 ottobre 1990, n. 302 in caso di inadempimento delle disposizioni del presente articolo e di quelle di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, un numero di assunzioni corrispondente a quelle che non sono state realizzate sono rese indisponibili nell'ambito delle facoltà assunzionali dell'amministrazione interessata. Restano ferme le sanzioni penali, amministrative e disciplinari secondo la normativa vigente.

6. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari, anche superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è riconosciuto il diritto di assentarsi dal posto di lavoro per un numero massimo di 24 ore annue al fine di partecipare a iniziative pubbliche, anche presso scuole e istituzioni, finalizzate alla diffusione della cultura della legalità e della memoria delle vittime della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere.

7. Il diritto ad assentarsi viene concesso a semplice richiesta del dipendente avente titolo, salvo la produzione di idonea documentazione attestante i motivi dell'assenza come sopra qualificati.

8. Le ore di assenza per la partecipazione alle iniziative pubbliche di cui al comma 6 sono retribuite quali normali ore di lavoro, anche ai fini previdenziali.

Capo IV
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E DI PROTEZIONE
INTERNAZIONALE

Art. 28.

(Obbligo di cooperazione dello straniero detenuto o internato ai fini dell'accertamento dell'identità)

1. All'articolo 32, della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà" è inserito infine il seguente periodo: "*I detenuti e gli internati stranieri hanno l'obbligo di cooperare ai fini dell'accertamento dell'identità e di esibire o produrre gli elementi in loro possesso, relativi all'età, all'identità e alla cittadinanza, nonché ai Paesi in cui hanno soggiornato o sono transitati. Tali informazioni sono inserite nella cartella personale del detenuto o internato, prevista dall'articolo 26 del relativo regolamento di esecuzione. Nella medesima cartella sono altresì annotate le informazioni relative al rispetto o meno dell'obbligo di cooperare e il mancato adempimento a tale obbligo costituisce un elemento di valutazione ai fini del giudizio espresso ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 26.*".
2. Al comma 1, dell'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito, in fine, il seguente periodo: "*Ai fini della valutazione di pericolosità si tiene conto anche del mancato rispetto dell'obbligo di collaborazione di cui all'articolo 32, ultimo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354.*".

Art. 29.

(Disposizioni in materia di respingimento alla frontiera, espulsione e rimpatrio)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 10:
 - 1) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «*1.1. L'ufficio di polizia di frontiera ovvero il Questore, laddove siano conferite alla Questura le attribuzioni di polizia di frontiera, cura le attività relative al trasferimento di persone rintracciate nelle zone di frontiera interna, ai sensi dell'articolo 23-bis del citato regolamento (UE) 2016/399, e lo straniero è trasferito immediatamente secondo la procedura di cui all'Allegato XII del medesimo regolamento.*»;
 - 2) al comma 1-bis, le parole: «*ai sensi del comma 1*» sono sostituite dalle seguenti: «*ai sensi dei commi 1 e 1.1.*»;
 - b) all'articolo 14, decreto legislativo 25 luglio 2008, n.286, al comma 5-quater, le parole: «*Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto periodo*» sono sostituite dalle seguenti: «*Salvo il caso in cui sopraggiungono situazioni personali diverse, non si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del primo periodo e si applicano le disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto periodo.*».
 2. All'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 2020, n. 38, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "I dati trasmessi ai sensi del secondo periodo sono raccolti dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, in modo separato, nel sistema informativo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 53, e sono trattati nei termini e con le modalità previste per i dati API ai sensi del medesimo decreto legislativo."
 3. L'articolo 142 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è abrogato.

Art. 30.

(Deroghe per il potenziamento della rete dei centri di accoglienza e dei centri di permanenza per il rimpatrio e semplificazione delle modalità di notifica degli atti ai richiedenti protezione internazionale)

1. Al fine di assicurare l'efficace attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, adottato dall'Unione Europea in data 14 maggio 2024, il Ministero dell'interno è autorizzato a derogare, fino al 31 dicembre 2028, per la localizzazione, la costruzione, l'acquisizione, il completamento, l'adeguamento, la ristrutturazione delle strutture e infrastrutture destinate all'assistenza, all'accoglienza e al trattenimento dei cittadini stranieri, ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) assicura, ove richiesto e a titolo gratuito, l'attività di vigilanza collaborativa di cui all'articolo 222, comma 3, lettera h), del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
2. Al comma 3-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole “*fino al 31 dicembre 2026*” sono sostituite dalle seguenti “*fino al 31 dicembre 2028*”;
3. All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al primo periodo, dopo le parole “*ai sensi del comma 2 e dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142*” sono aggiunte le seguenti: “*oppure mediante posta elettronica certificata, anche presso il legale rappresentante ove il richiedente ha eletto domicilio*”
 - b) al secondo periodo:
 - 1) le parole: “*In tal caso*” sono soppresse;
 - 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “*oppure attraverso l'invio all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato*”.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Esse sono attuate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 31.

(Esecuzione dell'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio Federale svizzero per il sostegno di misure nel settore della migrazione)

1. Al fine di assicurare l'esecuzione dell'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio Federale svizzero, sottoscritto il 17 maggio 2024, concernente l'attuazione del secondo contributo svizzero ad alcuni Stati Membri dell'Unione europea per il sostegno di misure nel settore della migrazione, entrato in vigore, in conformità all'articolo 12, Paragrafo 1 dell'Accordo, in data 15 luglio 2024, è autorizzato il versamento dalle autorità svizzere all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo di 20.000.000 di franchi svizzeri, per la successiva riassegnazione del medesimo importo al capitolo di bilancio del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, concernente le spese per la costruzione, l'acquisizione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione di immobili destinati a sedi di centri di accoglienza e di centri di trattenimento di cittadini stranieri.
2. La disposizione di cui al comma 1 non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in conformità all'articolo 4, comma 7, dell'Accordo quadro, ai sensi del quale le spese derivanti dall'attuazione dell'accordo, compresi i relativi allegati, saranno sostenute dalle Parti nei

limiti delle rispettive disponibilità finanziarie, senza generare oneri aggiuntivi rispetto ai bilanci previsti a legislazione vigente della Repubblica italiana.

Art. 32.

(Disposizioni concernenti le attività umanitarie svolte dalla Croce Rossa Italiana)

1. Al fine di assicurare l'efficace attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, adottato dall'Unione Europea in data 14 maggio 2024, **e superare situazioni di estrema urgenza tali da compromettere il rispetto degli obblighi derivanti dal predetto Patto anche in relazione all'andamento dei flussi migratori**, il Ministero dell'interno può avvalersi, fino al 31 dicembre 2028 ed in deroga al Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, della Croce Rossa Italiana, in virtù della riconosciuta competenza nell'assistenza e nell'accoglienza dei migranti, per l'espletamento delle attività previste dall'articolo 1, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.

Art. 33.

(Disposizioni in materia di protezione internazionale)

1. Al decreto legislativo 10 novembre 2007, n. 251, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo il Capo IV, è inserito il seguente:

*“Capo IV-bis
PROTEZIONE COMPLEMENTARE*

*Art. 18-bis
(Tutela della vita privata e familiare)*

- 1. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento unionale e degli obblighi internazionali, di cui all'articolo 117 della Costituzione, ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ove la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, quando è presentata istanza dall'interessato ai sensi dell'articolo 26, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, accerti i requisiti di cui al successivo comma 2, allo straniero è rilasciato un permesso di soggiorno con le caratteristiche di cui all'articolo 32, comma 3, del citato decreto legislativo n. 25 del 2008.*
- 2. Per le finalità di cui al comma 1, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari, delle relazioni sociali e culturali dell'interessato nel territorio nazionale, del rispetto delle regole fondamentali dello Stato, della durata del suo soggiorno, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine, nei limiti di quanto previsto dal successivo articolo 18-ter.*
- 3. Con riferimento alla valutazione dei vincoli familiari di cui al comma 2 devono, altresì, ricorrere i requisiti di cui all'articolo 29, commi 1, 1-bis, 1-ter, 2 e 3 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.*

Art. 18-ter
(Valutazione dei requisiti)

1. Decorso un periodo di soggiorno regolare di almeno cinque anni, i requisiti di cui all'articolo 18-bis, comma 2, sono ritenuti sussistenti, fatta salva la prova contraria che si può desumere, tra l'altro, dall'assenza delle seguenti condizioni:

- a) conoscenza certificata della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER);*
- b) disponibilità di un alloggio conforme ai vigenti requisiti igienico-sanitari o comunque idoneo alle finalità abitative ai sensi dell'articolo 29, comma 3, lettera a) del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;*
- c) percezione, nell'ultimo triennio, del reddito di cui all'articolo 29, comma 3, lett. b), del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.*

2. Nel caso in cui la durata del soggiorno regolare sia inferiore a cinque anni, i requisiti di cui all'articolo 18-bis, comma 2, sono ritenuti insussistenti, fatta salva la prova contraria, a carico dell'interessato, che deve dimostrare un livello di integrazione sociale particolarmente elevato, sotto il profilo linguistico, lavorativo, abitativo ed economico, sulla base delle condizioni di cui al comma 1, che devono essere presenti cumulativamente.

3. L'istanza di cui all'articolo 18-bis, comma 1, è rigettata, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lett. b), del citato decreto legislativo n. 25 del 2008, e si applica il comma 4 del medesimo articolo 32, nel caso in cui lo straniero, secondo un canone di proporzionalità, è considerato una minaccia:

- a) per l'ordine e la sicurezza pubblica, in quanto è stato condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati di cui all'articolo 4, comma 3, terzo periodo e all'articolo 5, comma 5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;*
- b) per la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.”.*

b) all'articolo 23, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Tale permesso di soggiorno consente l'accesso al lavoro e allo studio ed è convertibile per motivi di lavoro, sussistendone i requisiti”;

2. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008. n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32, dopo il comma 3, è inserito il seguente: “3.01. Nei casi di rigetto della domanda di protezione internazionale, in presenza dei requisiti di cui agli articoli 18-bis e 18-ter del decreto legislativo 10 novembre 2007, n. 251, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio del permesso di soggiorno con le caratteristiche di cui al comma 3.”.

b) all'articolo 35-bis:

- 1) al comma 2-bis, le parole “lettere a), d) ed e),” sono sopprese;*
- 2) al comma 3, alla lettera d), le parole “ed e);” sono sostituite dalle seguenti: “, e) ed e-bis)”.*

3. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

“6-bis. In caso di rifiuto o di revoca del permesso di soggiorno, lo straniero può presentare, alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, istanza motivata ai sensi dell’articolo 18-bis del decreto legislativo 10 novembre 2007, n. 251, nelle forme previste dall’articolo 26, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, corredata di idonea documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al medesimo articolo 18-bis e all’articolo 18-ter del citato decreto legislativo n. 251 del 2007. La Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale svolge l’esame sulla base della documentazione acquisita, fatta salva la possibilità di convocare l’interessato per l’audizione, se ritenuto necessario. Qualora la Commissione ritenga fondata l’istanza, trasmette gli atti al questore per il rilascio del permesso di soggiorno con le caratteristiche di cui all’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25.”;

- c) all’articolo 13, comma 2-bis, sono inserite, in fine, le seguenti parole: *“, secondo quanto previsto dagli articoli 18-bis e 18-ter del decreto legislativo 10 novembre 2007, n. 251”.*

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E PER LA PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE, NONCHÉ DI ORDINAMENTO, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE FORZE DI POLIZIA E DEL MINISTERO DELL’INTERNO”

**CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

Art. 1.

(Modifiche al codice penale in materia di circostanze aggravanti comuni)

1. All’articolo 61 del codice penale, dopo il numero 11-*undecies*) è aggiunto il seguente:
«11-duodecies) l’averne, nei delitti non colposi contro la vita, l’incolumità individuale e la libertà morale, commesso il fatto contro gli iscritti all’albo, negli elenchi o nel registro previsti dalla legge sull’ordinamento della professione di giornalista, ovvero contro i direttori di giornali quotidiani o di altre pubblicazioni periodiche non iscritti all’albo, nell’atto o a causa della propria attività giornalistica o dell’incarico di direzione.».

Art. 2.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di occupazione arbitraria di immobili)

1. All’articolo 321-*bis* del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2, le parole: “nei casi in cui l’immobile occupato sia l’unica abitazione effettiva del denunciante”, sono soppresse.

CAPO II

DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE E PER IL SUPPORTO ALLE FAMIGLIE NELLA FUNZIONE EDUCATIVA

Art. 3.

(Rete territoriale dell’alleanza educativa per le famiglie)

1. Al fine di prevenire il disagio giovanile, nonché per supportare le famiglie nella funzione educativa, nel rispetto del principio di sussidiarietà e in coerenza con i valori tutelati dall’articolo 33, settimo comma, della Costituzione, è istituita nell’ambito territoriale dei singoli Centri per la famiglia, di cui all’articolo 1, comma 1250, lett. e-*bis*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la rete territoriale dell’alleanza educativa per le famiglie, costituita dalle famiglie del rispettivo territorio che vi aderiscono, dalle figure di riferimento individuate dalle istituzioni scolastiche nell’esercizio della propria autonomia, su proposta degli organi collegiali, nonché dai rappresentanti delle attività sportive praticate sul medesimo territorio. L’attività della rete territoriale è finalizzata al sostegno, al potenziamento e allo sviluppo delle capacità e delle risorse educative e relazionali della famiglia, che costituiscono la base del benessere sociale, nonché alla promozione delle funzioni di socializzazione primaria di cui la famiglia è portatrice, con riguardo alle emergenze educative, alla coesione sociale e alla promozione dello sport, quale strumento di benessere, inclusione e cittadinanza attiva, e della scuola, quale ambiente educativo e formativo privilegiato per il perseguimento dei medesimi obiettivi, nel rispetto dell’alleanza educativa tra scuola e famiglia, di cui al patto educativo di corresponsabilità previsto dall’articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.
2. Con decreto dell’autorità politica con delega alle politiche per la famiglia, dell’autorità politica con delega in materia di sport e giovani e del Ministro dell’istruzione e del merito, da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentita la Conferenza unificata

di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di assicurare il coinvolgimento attivo delle famiglie nei processi decisionali, sono individuate le modalità di coordinamento, anche con riferimento alla valutazione e alla gestione dei progetti di cui al comma 3, e le modalità operative della rete di cui al comma 1, nonché la sede di riferimento, che può essere individuata all'interno del Centro per la famiglia del territorio o nell'ambito di spazi dedicati all'attività sportiva o ludico motoria. Con il decreto di cui al presente comma, sono previste altresì le fasce orarie con cui si accede al luogo dove opera la rete, in orari e modalità compatibili con le necessità di conciliazione dei tempi di lavoro e assistenza familiare, a beneficio delle famiglie.

3. A decorrere dall'anno 2026, a valere sul fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, una quota è destinata a finanziare i progetti frutto della coprogettazione e coprogrammazione, predisposti dalla rete territoriale dell'alleanza di cui al comma 1, per le finalità ivi indicate.
4. Per le finalità di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, con particolare riferimento a quelle individuate nell'ambito del Piano "Agenda Sud" e del Piano "Agenda Nord", nonché alle ulteriori istituzioni scolastiche caratterizzate da condizioni di fragilità, nell'esercizio della propria autonomia, promuovono progetti destinati alle famiglie e agli studenti, volti a prevenire e contrastare fenomeni di emarginazione sociale e di povertà educativa, anche al fine di rafforzare il patto di corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249. I progetti di cui al presente comma sono finanziati con le risorse del Programma nazionale "PN Scuola e Competenze 2021–2027".

CAPO III

MISURE IN MATERIA DI POTENZIAMENTO OPERATIVO DELLE FORZE DI POLIZIA

Art. 4.

(Potenziamento dei presidi della Polizia di Stato sul territorio)

1. Al fine di garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche a fronte della crescente minaccia terroristica, ferme restando l'organizzazione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, e, in particolare, le condizioni di cui all'articolo 9, comma 1, nonché la necessità di valutare prioritariamente la salvaguardia della razionale dislocazione dei presidi delle Forze di polizia sul territorio di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, possono essere istituiti, mediante le procedure che regolano la costituzione dei presidi territoriali di cui al decreto del Ministro dell'interno del 15 agosto 2017, posti di polizia distaccati, anche di carattere temporaneo, dipendenti dalle questure o dai commissariati distaccati di pubblica sicurezza, per le esigenze di controllo del territorio e per lo svolgimento di altri compiti istituzionali, con particolare riferimento ai presidi ospedalieri, ai centri commerciali, alle zone industriali e alle località turistiche. Restano ferme le competenze del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri in materia di istituzione e soppressione di posti fissi o stazioni temporanee previste dall'articolo 164, comma 2, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. Per esigenze di celerità e di semplificazione, le modifiche al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 208 del 2001, necessarie al fine di adeguarne le disposizioni a quanto previsto dal comma 1, nonché di migliorare la funzionalità delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2026, sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Consiglio di Stato e su deliberazione del Consiglio dei ministri.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 5.

(Potenziamento dell'azione di vigilanza dei litorali)

1. Fermi restando i compiti in materia di sicurezza del mare attribuiti al Corpo della Guardia di Finanza dalla normativa vigente e le attribuzioni assegnate al Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, la Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza dei litorali di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, possono avvalersi di natanti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in un numero complessivo massimo di quaranta unità per ciascuna Amministrazione e impiegati in affiancamento alle moto d'acqua o in loro sostituzione.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 relativi alla Polizia di Stato, pari ad euro 3.250.000 annui, si provvede, per gli anni dal 2027 al 2030, con le risorse disponibili sullo stato di previsione del Ministero dell'interno relative ai programmi di acquisto dei natanti e degli aeromobili. A decorrere dal 2028, alla copertura delle spese di mantenimento, pari ad euro 150.000 per il 2028, 300.000 per il 2029, 450.000 per il 2030 e a euro 600.000 per l'anno 2031, per la manutenzione delle imbarcazioni si provvede con le risorse disponibili sullo stato di previsione del Ministero dell'interno relative ai programmi di manutenzione, noleggio e gestione degli auto-motomezzi, dei natanti e degli aeromobili.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, relativi all'Arma dei Carabinieri, pari ad un massimo di euro 1.600.000 annui, si provvede per gli anni dal 2026 al 2030, con le risorse disponibili sullo stato di previsione del Ministero della difesa relative ai programmi di acquisizione, ammodernamento, rinnovamento e manutenzione dei mezzi dell'Arma dei carabinieri. A decorrere dal 2027, alla copertura delle spese di mantenimento, pari ad un massimo di euro 40.000 per il 2027, 80.000 per il 2028, 120.000 per il 2029, 160.000 per il 2030 e 200.000 per il 2031, per la manutenzione delle imbarcazioni si provvede con le risorse disponibili sullo stato di previsione del Ministero della difesa relative ai programmi di manutenzione, riparazione e conservazione di armi, munizioni, materiali delle trasmissioni e del genio mezzi di trasporto, da traino e da combattimento di aeromobili e natanti.

Art. 6.

(Utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto da parte delle Forze di polizia)

1. All'articolo 5, comma 3-sexies, primo periodo, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo le parole "con il Ministro dell'economia e delle finanze" sono aggiunte le seguenti ", con il Ministro della giustizia";
 - b) le parole "con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalità organizzata e ambientale sono sostituite con le seguenti: "prevenzione e contrasto dei reati, mantenimento dell'ordine pubblico".

Art. 7.

(Rafforzamento dell'azione di contrasto degli illeciti sulla rete ferroviaria, nonché disposizioni in materia di locazioni)

1. All'articolo 583-quater del codice penale, dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«Nelle ipotesi di lesioni cagionate al personale che svolge, a bordo dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri, attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni alle norme relative alla regolarità e alla sicurezza dei servizi di trasporto ferroviario, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applicano le pene di cui al primo comma.».

2. Per il potenziamento delle attività di polizia svolte sulla rete ferroviaria, anche a bordo treno, le Forze di polizia di cui all’articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, possono stipulare, per i profili di rispettiva competenza e sentito il Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia del Ministero dell’interno, apposite convenzioni con le società che gestiscono la rete ferroviaria e il traffico ferroviario, nonché con gli altri enti e amministrazioni titolari di competenze nello specifico settore, al fine di definire, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le procedure di accesso, anche in modalità federata, alle informazioni presenti nelle banche dati gestite dai citati enti e società afferenti al traffico passeggeri e merci.
3. All’articolo 13-ter, comma 11, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, le parole: «territorialmente competente» sono sostituite dalle seguenti: «e al reparto della Guardia di finanza territorialmente competenti».
4. All’articolo 6-quater, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo le parole: «Ministero del turismo» sono inserite le seguenti: «e all’Istituto nazionale di statistica (ISTAT)».

Art. 8.

(Disposizioni in materia di introduzione e porto sul territorio nazionale di armi in dotazione al personale di forze di polizia straniere)

1. All’articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Oltre a quanto previsto dal primo periodo, l’autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata, previa valutazione dei profili di ordine e sicurezza pubblica, al personale delle forze di polizia di altro Stato nei casi di ingresso nel territorio nazionale con le armi di cui è dotato e il relativo munitionamento per finalità di addestramento o di partecipazione a missioni internazionali istituite nell’ambito dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), dell’Unione europea o di altre organizzazioni internazionali cui l’Italia appartiene o comunque istituite in conformità alla legislazione nazionale e al diritto internazionale e a cui l’Italia partecipa, nonché nei casi di attraversamento del territorio nazionale con le armi e le munizioni anzidette.”;
 - b) al comma 2-ter, dopo le parole: “legittima difesa” sono inserite le seguenti: “, e per le finalità di addestramento di cui al medesimo comma 2-bis”.

CAPO IV

MISURE IN MATERIA DI ORDINAMENTO, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE
FORZE DI POLIZIA E DEL MINISTERO DELL’INTERNO

Art. 9.

*(Istituzione della Direzione centrale per la polizia scientifica. Misure per l’assetto organizzativo del Dipartimento della pubblica sicurezza
del Ministero dell’interno)*

1. È istituita presso il Ministero dell’interno, nell’ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza di cui all’articolo 4 della legge 1° aprile 1981, n. 121, una Direzione centrale per assicurare le funzioni di direzione, pianificazione strategica, indirizzo e coordinamento delle attività di polizia scientifica svolte dagli uffici della Polizia di Stato, nonché il supporto tecnico-scientifico agli uffici investigativi e alle autorità giudiziarie, attraverso accertamenti forensi.
2. Alla Direzione centrale è preposto un dirigente generale di pubblica sicurezza della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
3. Il numero degli Uffici e Direzioni Centrali in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza è, conseguentemente, incrementato di una unità, nel rispetto delle dotazioni organiche vigenti.

4. La Direzione di cui al comma 1 acquisisce le risorse umane, strumentali e finanziarie dalle competenti articolazioni dipartimentali che attualmente assolvono i compiti indicati nel medesimo comma 1.
5. Per le esigenze di funzionalità della Polizia di Stato, anche conseguenti all'istituzione della Direzione centrale di cui al comma 1, la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle A di cui agli allegati 1 e 2 annessi al presente decreto.
6. Secondo le modifiche delle dotazioni organiche di cui al comma 4, è conseguentemente rielaborato, entro il 2026, il piano programmatico pluriennale adottato ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.
7. L'attuazione di quanto previsto dal presente articolo non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10

(Istituzione della Direzione centrale dei reparti mobili e dei reparti speciali della Polizia di Stato)

1. È istituita presso il Ministero dell'interno, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza di cui all'articolo 4 della legge 1° aprile 1981, n. 121, la Direzione centrale dei reparti mobili e dei reparti speciali della Polizia di Stato per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento e pianificazione generale delle attività e dei servizi dei reparti mobili e degli altri reparti speciali della Polizia di Stato.
2. Alla Direzione centrale di cui al comma 1 è preposto un dirigente generale di pubblica sicurezza della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia. Il numero degli Uffici e Direzioni centrali in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza è, conseguentemente, incrementato di una unità, nel rispetto delle dotazioni organiche vigenti.
3. Restano ferme le competenze in materia di impiego dei reparti mobili demandate alla Segreteria del Dipartimento, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 giugno 2019, n. 78, nonché quelle riservate alla Direzione centrale della polizia di prevenzione, di cui al medesimo articolo 4, comma 2, lettera m), relativamente ai reparti competenti ad eseguire gli interventi speciali ad alto rischio.
4. La Direzione di cui al comma 1 acquisisce le risorse umane, strumentali e finanziarie dalle competenti articolazioni dipartimentali che attualmente assolvono i compiti indicati nel medesimo comma 1.
5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 11

(Istituzione della Direzione centrale per la formazione)

1. È istituita presso il Ministero dell'interno, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza di cui all'articolo 4 della legge 1° aprile 1981, n. 121, la Direzione centrale per la formazione, ai fini dello svolgimento delle funzioni di indirizzo e coordinamento, nonché di pianificazione e programmazione delle attività di formazione e di addestramento del personale presso le scuole della Polizia di Stato. Ferma restando la diretta dipendenza dal Dipartimento delle scuole di cui all'articolo 22 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e all'articolo 67 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, dalla Direzione centrale di cui al primo periodo del presente comma dipendono le scuole, gli istituti e i centri di formazione della Polizia di Stato, nonché, limitatamente allo svolgimento delle attività di formazione e di addestramento, i centri che svolgono anche attività operative di tipo specialistico.
2. Alla Direzione centrale di cui al comma 1 è preposto un dirigente generale di pubblica sicurezza della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia. Il numero degli Uffici e Direzioni centrali in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza è, conseguentemente, incrementato di una unità, nel rispetto delle dotazioni organiche vigenti.

3. A decorrere dall'entrata in vigore della disposizione di cui al comma 1 sono abrogati i commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78. I riferimenti all'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato di cui all'articolo 6, comma 2-*bis*, della legge 31 marzo 2000, n. 78, ovunque presenti, si intendono riferiti alla Direzione centrale di cui al comma 1.
4. La Direzione centrale di cui al comma 1 acquisisce le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato di cui all'articolo 6, comma 2-*bis*, della legge 31 marzo 2000, n. 78.
5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 12.

(Disposizioni in materia di corsi della Polizia di Stato)

1. Al fine di rendere più efficace la procedura di attribuzione del giudizio di idoneità al termine dei corsi di formazione, al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6-*bis*:

1) al comma 2:

- 1.1) al primo periodo, le parole “*di cui al comma 1, i frequentatori*” sono sostituite dalle seguenti: “*, gli allievi agenti*”;
- 1.2) al secondo periodo, le parole “*del primo semestre di corso il direttore della scuola*” sono sostituite dalle seguenti: “*di tale periodo una commissione presieduta dal direttore della scuola e composta da un appartenente alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia del ruolo degli psicologi e da un appartenente ad una delle carriere dei funzionari della Polizia di Stato in possesso della qualifica di perito in materia di selezione attitudinale*”;
- 1.3) dopo il secondo è aggiunto il seguente periodo: “*Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso, rimborso di spese, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.*”;

2) al comma 3, le parole “*In deroga a quanto previsto dal comma 1,*”, “*secondo*” e “*formazione ed*” sono sopprese;

3) al comma 4:

3.1) le parole “*Durante la prima fase del secondo semestre gli agenti in prova permangono presso gli istituti di istruzione per attendere alle attività previste dal piano di studio, ferma restando la possibilità di impiego nei soli servizi di cui al comma 2. Gli stessi, al termine di tale fase,*” sono sostituite dalle seguenti: “*Al termine del periodo di formazione presso gli istituti di istruzione,*”;

3.2) le parole “*dal regolamento*” sono sostituite dalle seguenti: “*con il decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza*”;

3.3) le parole “*ed ottenuta la conferma del giudizio di idoneità*” sono sostituite dalle seguenti: “*ed ottenuto il giudizio di idoneità di cui al comma 2*”;

3.4) prima delle parole “*prestano giuramento*” sono inserite le seguenti: “*gli agenti in prova*”;

3.5) le parole “*agli uffici*” sono sostituite dalle seguenti: “*alle articolazioni*”;

4) al comma 5, le parole “*del reparto o dell'ufficio*” sono sostituite dalle seguenti: “*dell'articolazione dell'amministrazione della pubblica sicurezza*” e le parole “*degli esami*” sono sostituite dalle seguenti: “*del corso*”;

5) dopo il comma 6, è inserito il seguente: “*6-bis. Durante il corso, in relazione a specifiche circostanze rilevate d'ufficio, il direttore della scuola nel periodo di formazione presso gli istituti di istruzione o il funzionario responsabile dell'articolazione dell'amministrazione della pubblica sicurezza nel periodo di applicazione pratica, possono avanzare motivata richiesta di sottoposizione degli allievi agenti e degli agenti in prova ad accertamenti dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198.*”;

- 6) al comma 7, le parole “*Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del corso*” sono sostituite dalle seguenti: “*Con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e le procedure di formazione dei giudizi di idoneità al servizio di polizia.*”;
- b) all’articolo 24-quater il comma 6 è sostituito dal seguente: “*6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità attuative del concorso di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione d'esami e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso. Con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione*”;
- c) all’articolo 27, comma 7, le parole “*Con il medesimo decreto sono, altresì, stabilite le modalità di svolgimento dei relativi corsi di formazione*” sono sostituite dalle seguenti: “*Con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e le procedure di formazione dei giudizi di idoneità al servizio di polizia.*”;
- d) all’articolo 27-ter:
- 1) al comma 6 la parola “*applicativo*” è sostituita dalla seguente: “*operativo*”;
 - 2) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

“*6-bis. Durante il corso, in relazione a specifiche circostanze rilevate d'ufficio, il direttore della scuola può avanzare motivata richiesta di sottoposizione degli allievi vice ispettori ad accertamenti dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198.*

“*6-ter. Con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e le procedure di formazione dei giudizi di idoneità al servizio di polizia.*”.
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all’articolo 5:
- 1) al comma 3 le parole “*della durata di sei mesi*” sono sostituite dalle seguenti: “*di durata non superiore a sei mesi*”;
 - 2) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

“*7-bis. Durante il corso, in relazione a specifiche circostanze rilevate d'ufficio, il direttore della scuola può avanzare motivata richiesta di sottoposizione degli allievi agenti tecnici ad accertamenti dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198.*”;
- 3) al comma 8, le parole “*Con il medesimo decreto sono, altresì, stabilite le modalità di svolgimento del relativo corso di formazione*” sono sostituite dalle seguenti: “*Con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e le procedure di formazione dei giudizi di idoneità al servizio di polizia.*”;
- b) all’articolo 20-quater il comma 6 è sostituito dal seguente: “*6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità attuative del concorso di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione d'esami e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso. Con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione.*”;
- c) all’articolo 25-bis:
- 1) il comma 9 è sostituito dal seguente: “*Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle degli esami di fine corso. Con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e le procedure di formazione dei giudizi di idoneità al servizio di polizia.*”;

- 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: “*10-bis. Durante il corso di cui al comma 8 e al comma 8-bis, in relazione a specifiche circostanze rilevate d’ufficio, il direttore della scuola può avanzare motivata richiesta di sottoposizione degli allievi vice ispettori tecnici ad accertamenti dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 30 giugno 2003, n. 198.*”;
- d) all’articolo 25-ter, il comma 5 è sostituito dal seguente: “*Con regolamento del Ministro dell’interno, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso e la composizione della commissione esaminatrice di cui al comma 4 del presente articolo, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle di svolgimento degli esami di fine corso, tenendo conto della specificità delle funzioni inerenti ai vari profili professionali o settori per i quali è indetto il concorso. Con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione di cui al comma 4.*”;
- e) all’articolo 25-quater, alla lettera b), dopo le parole “di fine corso” sono aggiunte le seguenti: “*o non sono dichiarati idonei al servizio di polizia*”.
3. Le disposizioni di cui all’articolo 6-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, si applicano, altresì, al giudizio di idoneità al servizio di polizia previsto dall’articolo 27-ter, comma 3, del medesimo decreto, nonché dagli articoli 5, comma 6, e 25-bis, commi 8-bis e 10, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai corsi di formazione relativi ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

(Disposizioni urgenti per l’accesso alla qualifica di Primo dirigente della Polizia di Stato)

1. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) l’articolo 7 è sostituito dal seguente:
- «*7 – Nomina a primo dirigente. 1. L’accesso alla qualifica di primo dirigente avviene:*
- a) nel limite del novanta per cento dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di vice questore che abbia compiuto almeno un anno di effettivo servizio nella qualifica, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre. Le promozioni decorrono, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi;*
- b) nel limite del dieci per cento dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale con la qualifica di vice questore ovvero che abbia compiuto nella qualifica di vice questore aggiunto gli anni di effettivo servizio previsti dall’articolo 6-bis. La nomina a primo dirigente dei vincitori del concorso decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.*
- 2. Ai fini della determinazione del posto in ruolo, i funzionari che hanno conseguito la nomina all’esito degli scrutini di cui al comma 1, lettera a) precedono i vincitori del concorso»;*
- b) dopo l’articolo 7 è inserito il seguente:
- «*Art. 7-bis – Concorso per la nomina a primo dirigente. 1. Il concorso per titoli ed esami di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), è indetto annualmente con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.*
- 2. La procedura selettiva è diretta ad accertare l’attitudine del candidato a fornire soluzioni corrette sotto il profilo della legittimità, dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità dell’azione amministrativa e consiste in:*
- a) due prove scritte, di cui una di carattere professionale;*
- b) un colloquio volto a verificare, oltre al grado di preparazione professionale del candidato, anche la sua capacità di organizzazione degli uffici, pianificazione del lavoro, direzione e formazione del personale.*
- 3. Il personale che per quattro volte non sia stato compreso nella graduatoria degli idonei non è ammesso a ripetere il concorso.*
- 4. Non è ammesso al concorso il personale che, alla data del relativo bando, abbia riportato:*

- a) nei tre anni precedenti, un rendimento inferiore a 91/100 nelle previste schede valutative dell'attività dirigenziale o una sanzione disciplinare;
- b) nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, fermo restando quanto previsto dalla precedente lettera a).
5. Le modalità di svolgimento del concorso, le materie oggetto dell'esame, la composizione della commissione esaminatrice, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.»;
- c) l'articolo 34 è sostituito dal seguente:
- «34 – Nomina a primo dirigente tecnico. 1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico avviene:
- a) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili in ciascun ruolo al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale del corrispondente ruolo con la qualifica di direttore tecnico superiore che abbia compiuto almeno un anno di effettivo servizio nella qualifica, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre. Le promozioni decorrono, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi;
 - b) nel limite del quaranta per cento dei posti disponibili in ciascun ruolo al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale del corrispondente ruolo con la qualifica di direttore tecnico superiore ovvero che abbia compiuto nella qualifica di direttore tecnico capo gli anni di effettivo servizio previsti dall'articolo 33-bis. La nomina a primo dirigente tecnico dei vincitori del concorso decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.
2. Ai fini della determinazione del posto in ruolo, i funzionari che hanno conseguito la nomina all'esito degli scrutini di cui al comma 1, lettera a) precedono i vincitori del concorso.»;
- d) dopo l'articolo 34 è inserito il seguente:
- «Art. 34-bis – Concorso per la nomina a primo dirigente tecnico. 1. Il concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), è indetto annualmente con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
2. L'esame consiste in:
- a) due prove scritte, di cui una di carattere professionale;
 - b) un colloquio volto ad accertare il grado di preparazione professionale del candidato, con particolare riferimento alle funzioni dirigenziali che sarà chiamato a svolgere.
3. Il personale che per quattro volte non sia stato compreso nella graduatoria degli idonei non è ammesso a ripetere il concorso.
4. Non è ammesso al concorso il personale che, alla data del relativo bando, abbia riportato:
- a) nei tre anni precedenti, un rendimento inferiore a 91/100 nelle previste schede valutative dell'attività dirigenziale o una sanzione disciplinare;
 - b) nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, fermo restando quanto previsto dalla precedente lettera a).
5. Le modalità di svolgimento del concorso, le materie oggetto dell'esame, la composizione della commissione esaminatrice, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.»;
- e) l'articolo 49 è sostituito dal seguente:
- «49 – Nomina a primo dirigente medico e a primo dirigente medico veterinario. 1. L'accesso alle qualifiche di primo dirigente medico e primo dirigente medico veterinario avviene:
- a) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con le qualifiche di medico superiore e di medico veterinario superiore che abbia compiuto almeno un anno di effettivo servizio nella qualifica, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre. Le promozioni decorrono, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi;

- b) nel limite del quaranta per cento dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale con le qualifiche di medico superiore o di medico veterinario superiore ovvero che abbia compiuto nella qualifica di medico capo o di medico veterinario capo gli anni di effettivo servizio previsti dall'articolo 48-bis. Le nomine a primo dirigente medico e a primo dirigente medico veterinario dei vincitori del concorso decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.
2. Ai fini della determinazione del posto in ruolo, i funzionari che hanno conseguito la nomina all'esito degli scrutini di cui al comma 1, lettera a) precedono i vincitori del concorso»;
- f) dopo l'articolo 49 è inserito il seguente:
- «Art. 49-bis – Concorsi per la nomina a primo dirigente medico e a primo dirigente medico veterinario. 1. I concorsi per titoli ed esami di cui all'articolo 49, comma 1, lettera b), sono indetti annualmente con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
2. L'esame consiste in:
- a) due prove scritte, di cui una di carattere professionale;
 - b) un colloquio volto ad accertare il grado di preparazione professionale del candidato, con particolare riferimento alle funzioni dirigenziali che sarà chiamato a svolgere.
3. Il personale che per quattro volte non sia stato compreso nella graduatoria degli idonei non è ammesso a ripetere il concorso.
4. Non è ammesso al concorso il personale che, alla data del relativo bando, abbia riportato:
- a) nei tre anni precedenti, un rendimento inferiore a 91/100 nelle previste schede valutative dell'attività dirigenziale o una sanzione disciplinare;
 - b) nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, fermo restando quanto previsto dalla precedente lettera a).
5. Le modalità di svolgimento del concorso, le materie oggetto dell'esame, la composizione della commissione esaminatrice, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.».
- g) all'articolo 59-bis, al comma 6, le parole “con quattro anni, cinque anni o almeno sei anni” sono sostituite dalle seguenti: “con un anno, due anni o almeno tre anni”.

Art. 14.

(*Disposizioni in materia di requisiti di accesso ai ruoli e agli scrutini della Polizia di Stato*)

1. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 3:
- 1) al comma 1, le parole “e che sono in possesso della laurea magistrale o specialistica a contenuto giuridico ai sensi di quanto previsto dal comma 2” sono soppresse;
 - 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, sono indicate le lauree magistrali o specialistiche a indirizzo giuridico ed economico e appartenenti all'area delle scienze della politica necessarie per la partecipazione al concorso, individuate secondo le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.”;
- b) all'articolo 4, il comma 8 è sostituito dal seguente: “8. L'assegnazione di cui al comma 7 è effettuata in relazione alle esigenze dell'amministrazione, tenuto conto dei profili professionali dei frequentatori, anche secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.”;
- c) all'articolo 5-bis, il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, sono indicate le lauree a indirizzo giuridico ed economico e appartenenti all'area delle scienze della politica necessarie per la partecipazione al concorso, individuate secondo le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei”;
- d) all'articolo 5-ter, il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. L'assegnazione di cui al comma 5 è effettuata in relazione alle esigenze dell'amministrazione, tenuto conto dei profili professionali dei frequentatori, anche secondo l'ordine della graduatoria di fine corso”;

2. All'articolo 3 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, dopo il comma 7-*septies*, è inserito il seguente: “*7-octies. Ai fini dell'accesso, mediante concorso pubblico, alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia di Stato, è richiesto il requisito dell'affidabilità di cui all'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 124.*”.

Art. 15.

*(Accesso alla carriera dei medici di Polizia
e ulteriori disposizioni riguardanti la medesima carriera)*

1. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 43, lettera a):
 - 1) le parole “*medico, limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione,*” sono soppresse;
 - 2) dopo le parole “*medico principale*” sono inserite le seguenti: “*, limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione*”;
 - b) all'articolo 45, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: “*I medici capo e i medici superiori sono preposti agli uffici, determinati con decreto del Ministro dell'interno.*”;
 - c) all'articolo 45-bis:
 - 1) il comma 2, è sostituito dal seguente: “*I medici veterinari principali collaborano con i medici veterinari di qualifica superiore e sono preposti agli uffici, determinati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, non riservati alle qualifiche superiori.*”;
 - 2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
 - “*3. I medici veterinari capo e i medici veterinari superiori, quali delegati, possono presiedere commissioni medico legali.*
 4. *Il personale a partire dalla qualifica di medico veterinario capo è preposto agli uffici presso le articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza nelle quali si ritenga necessaria la presenza di un medico veterinario, in relazione alla qualifica rivestita e alle funzioni rispettivamente indicate nella Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e a quelle determinate con decreto del Ministro dell'interno, di cui alla struttura organizzativa delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, previste in attuazione dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, con le connesse responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti.*”;
 - d) all'articolo 46, comma 2-bis:
 - 1) le parole “*alla qualifica di medico e di medico veterinario*” sono sostituite dalle seguenti: “*alle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia*”;
 - 2) al terzo periodo, le parole “*alla qualifica di medico*” sono sostituite dalle seguenti: “*alla carriera dei medici di polizia*”;
 - 3) al quarto periodo, le parole “*alla qualifica di medico veterinario*” sono sostituite dalle seguenti: “*alla carriera dei medici veterinari di Polizia*”;
 - e) all'articolo 47:
 - 1) al comma 1, le parole “*la frequenza del corso i medici e i medici veterinari di Polizia*” sono sostituite dalle seguenti: “*il corso i frequentatori assumono la qualifica di medici principali e di medici veterinari di Polizia e*”;
 - 2) al comma 4 le parole “*I medici e i medici veterinari*” sono sostituite dalle seguenti: “*I medici principali e i medici veterinari*” e la parola “*principale*” è sostituita dalla seguente: “*capo*”;
 - f) all'articolo 48:
 - 1) nella rubrica, le parole “*a medico capo e*” sono soppresse;
 - 2) al comma 1, le parole “*di medico capo e*” sono soppresse; le parole “*delle carriere dei medici e*” sono sostituite dalle seguenti: “*della carriera*” e le parole “*rispettivamente*” e “*due anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica di medico principale e*” sono soppresse;
 - 3) al comma 2, le parole “*a medico capo e*” e le parole “*I medici principali e*” sono soppresse ovunque ricorrano;
 - g) dopo l'articolo 53-ter, è inserito il seguente:

“Art. 53-quater
(Inquadramento dei medici principali)

1. I medici principali con decorrenza nella qualifica 1° marzo e 4 ottobre 2024, in servizio al 1° gennaio 2026, sono inquadrati nella qualifica di medico capo, rispettivamente, con decorrenza 30 giugno e 2 luglio 2026, secondo l’ordine di ruolo.”
2. Per le esigenze di funzionalità della Polizia di Stato, la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, è sostituita dalla tabella A di cui all’allegato 3 annesso alla presente legge.
3. Secondo le modifiche delle dotazioni organiche di cui al comma 2, è conseguentemente rielaborato, entro l’anno 2026, il piano programmatico pluriennale adottato ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.
4. Ai medici della Polizia di Stato non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti all’esercizio delle attività libero professionali, nonché le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale.
5. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 16.

(Disposizioni per la riorganizzazione della Banda musicale della Polizia di Stato)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all’articolo 7, comma 1, lett. c) le parole “centotre” sono sostituite dalle seguenti: “novantacinque”;
 - b) all’articolo 8, comma 1, lett. c) le parole “centotre” sono sostituite dalle seguenti: “novantacinque”;
 - c) all’articolo 9:
 - 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “*Il ruolo del maestro direttore della banda musicale della Polizia di Stato è articolato in due qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: maestro direttore - primo dirigente tecnico maestro direttore - dirigente superiore tecnico.*”;
 - 2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “*3. Al maestro direttore della banda è attribuita preminenza gerarchica rispetto al maestro vice direttore, anche a parità di qualifica*”;
 - d) all’articolo 10, il comma 1 è sostituito dal seguente: “*Il ruolo del maestro vice direttore della banda musicale della Polizia di Stato è articolato in tre qualifiche: maestro vice direttore - direttore tecnico capo; maestro vice direttore - direttore tecnico superiore; maestro vice direttore - primo dirigente tecnico.*”;
 - e) all’articolo 12-bis, al comma 1, la parola “comparativo” è sostituita da “assoluto” e al comma 2, le parole “primo dirigente tecnico” sono sostituite dalle seguenti “dirigente superiore tecnico”;
 - f) all’articolo 13-bis, al comma 1, la parola “comparativo” è sostituita da “assoluto” e al comma 2 le parole “direttore tecnico capo” sono sostituite dalle seguenti “primo dirigente tecnico”;
 - g) all’articolo 14:
 - 1) al comma 1, le parole “e delle qualità di condotta di cui all’articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.” sono sostituite dalle parole “delle qualità di condotta di cui all’articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, nonché del diploma accademico di secondo livello nello strumento per il quale si concorre.”;
 - 2) al comma 4, le parole “trenta giorni” sono sostituite dalle parole “due mesi”;
 - h) l’articolo 15-quinquies è abrogato;
 - i) l’articolo 15-sexies è abrogato;
 - l) all’articolo 23 le parole “decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, e nel decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904” sono sostituite da “decreto del Ministro dell’interno 9 settembre 2022, n. 168”;

- m) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modifiche:
- 1) al comma 1 dopo le parole “*vice direttore della banda musicale*” sono aggiunte le seguenti: “*nonché del personale del ruolo degli orchestrali della banda musicale*”;
 - 2) il comma 2 è abrogato;
- n) all'articolo 28, commi 3 e 3-bis le parole “*degli ispettori*” ovunque ricorrono sono sostituite da “*dei funzionari*”;
- o) le tabelle A, B, C, F, G e G-bis sono rispettivamente sostituite dalle tabelle: A, di cui all'allegato 4 annesso alla presente legge; B di cui all'allegato 5 annesso alla presente legge; C di cui all'allegato 6 annesso alla presente legge; F di cui all'allegato 7 annesso alla presente legge; G di cui all'allegato 8 annesso alla presente legge; G-bis di cui all'allegato 9 annesso alla presente legge.
2. Il personale del ruolo degli orchestrali in servizio alla data del 1° gennaio 2026 viene reinquadrato in relazione alla parte rivestita e al periodo complessivo di servizio prestato nel ruolo degli orchestrali. La ulteriore progressione in carriera avviene al compimento degli anni di servizio effettivo di cui alla Tabella G annessa alla presente legge. Alla medesima data il maestro direttore e il maestro vice direttore sono inquadrati rispettivamente nelle qualifiche di dirigente superiore tecnico e primo dirigente tecnico. Al personale che, per effetto delle disposizioni del presente articolo, percepisce un trattamento fisso e continuativo inferiore a quello in godimento prima dell'entrata in vigore del medesimo articolo, è attribuito un assegno personale pari alla differenza, riassorbibile con i successivi incrementi delle voci fisse e continuative. L'equiparazione dei ruoli e delle qualifiche del personale della banda musicale con i ruoli e le qualifiche del personale che svolge funzioni tecniche è disciplinata dalla tabella H di cui all'allegato 10 annesso alla presente legge. La soppressione degli strumenti per effetto del presente articolo ha effetto dalla data di entrata in vigore dello stesso in mancanza del relativo titolare o al raggiungimento dell'età pensionabile del titolare, se in servizio, fermo restando i limiti della dotazione organica del ruolo degli orchestrali, di cui al comma 1, lettera a).
3. Dalle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 17.

(Modifiche al Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90)

1. Al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 690, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
“4-bis. Per l'Arma dei carabinieri, il revisore, inferiore di grado o pari grado con minore anzianità del compilatore o del primo revisore, interviene nella revisione della documentazione caratteristica del giudicando.”;
- b) all'articolo 699, dopo il comma 9 è inserito il seguente:
“9-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 8, i documenti caratteristici del personale dell'Arma dei carabinieri appartenente alle categorie dei carabinieri effettivi in ferma e dei marescialli in ferma sono compilati dal superiore da cui il giudicando dipende per l'impiego e sottoposti alla revisione di almeno un ufficiale, posto lungo la stessa linea ordinativa. Non si procede a revisione nei casi in cui il compilatore o il primo revisore è il comandante di corpo o un ufficiale che riveste grado pari o superiore a colonnello, o corrispondente, o un'autorità civile con qualifica di dirigente.”.

Art. 18.

(Introduzione di una sanzione amministrativa per l'uso non autorizzato dei DEM dell'Arma dei Carabinieri)

1. All'articolo 300, del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma: “*2-bis. Fuori dei casi di cui al precedente comma 2, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque senza autorizzazione utilizza in pubblico le denominazioni, gli stemmi e ogni altro segno distintivo dell'Arma dei carabinieri al fine di trarne*

vantaggio per sé o per altri soggiace alla sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500. I beni mobili ovvero i materiali utilizzati a tale scopo sono soggetti al sequestro ai fini della confisca.”.

Art. 19.

(Disposizioni in materia di avanzamento del personale del Corpo della Guardia di Finanza)

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Non può essere inserito nell'aliquota di avanzamento l'ufficiale:

- a) nei cui confronti sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa;
- b) sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato;
- c) sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado;
- d) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a sessanta giorni.».

2. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La promozione a finanziere è sospesa qualora nei confronti dell'allievo finanziere, già giudicato idoneo ai sensi del comma 1, sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa.»;

b) all'articolo 11, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il personale appartenente al ruolo «appuntati e finanzieri» è escluso dalla valutazione qualora, alla data in cui ha inizio la procedura di avanzamento:

- a) risultati sospeso dall'impiego;
- b) nei suoi confronti sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa;
- c) sia sottoposto a procedimento disciplinare di stato;
- d) si trovi in una posizione di stato da cui scaturisca una detrazione o riduzione d'anzianità.

Della predetta esclusione e dei motivi che l'hanno determinata è data comunicazione al militare interessato. Il provvedimento di esclusione è adottato con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza.»;

c) all'articolo 55, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il personale appartenente ai ruoli «ispettori» e «sovrintendenti» è escluso dalle aliquote qualora, alla data di formazione delle stesse:

- a) nei suoi confronti sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa;
- b) sia sottoposto a procedimento disciplinare di stato;
- c) risultati sospeso dall'impiego ovvero dalle funzioni del grado;
- d) si trovi in una posizione di stato da cui scaturisca una detrazione o riduzione d'anzianità.».

Art. 20.

(Disposizioni relative ai ruoli del personale del Corpo di Polizia penitenziaria)

1. Al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

“2. Ai funzionari con qualifica di commissario e vicecommissario sono conferiti gli incarichi di: vicecomandante del reparto di Polizia penitenziaria presso gli istituti penitenziari di terzo livello e presso gli istituti penali per minorenni di terzo livello; coordinatore di nucleo locale traduzione e piantonamenti presso gli istituti penitenziari sede di incarico non superiore; funzionario addetto agli uffici, divisioni, scuole e istituti di istruzione dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Amministrazione della giustizia minorile e di comunità. Le funzioni di cui al presente comma, nel caso di indisponibilità

di funzionari con qualifica di commissario e vicecommissario, possono essere eccezionalmente svolte da personale della qualifica apicale del ruolo degli ispettori.

3. Ai funzionari con qualifica di commissario capo sono conferiti gli incarichi di: comandante del reparto di Polizia penitenziaria presso gli istituti penitenziari di terzo livello e presso gli istituti penali per i minorenni di terzo livello; vicecomandante del reparto di Polizia penitenziaria presso gli istituti penitenziari di secondo livello; coordinatore di nucleo locale traduzioni e piantonamenti presso gli istituti penitenziari sede di incarico superiore; funzionario addetto agli uffici, divisioni, scuole e istituti di istruzione della Amministrazione penitenziaria e dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità. Le funzioni di cui al presente comma, nel caso di indisponibilità di funzionari con qualifica di commissario capo, possono essere eccezionalmente svolte da funzionari con qualifica di commissario e vicecommissario o, in subordine, da personale della qualifica apicale del ruolo degli ispettori.

4. Ai funzionari con qualifica di dirigente aggiunto sono conferiti gli incarichi di: comandante del reparto di Polizia penitenziaria presso gli istituti penitenziari di secondo livello e presso gli istituti penali per i minorenni di secondo livello; vicecomandante del reparto di Polizia penitenziaria presso gli istituti penitenziari di primo livello; comandante di nucleo traduzioni e piantonamenti interprovinciale, provinciale o cittadino; comandante del reparto di Polizia penitenziaria presso gli istituti di istruzione dell'Amministrazione penitenziaria; direttore di sezione degli uffici, delle divisioni, delle scuole e degli istituti di istruzione della Amministrazione penitenziaria e dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità. Le funzioni di cui al presente comma, nel caso di indisponibilità di funzionari con qualifica di dirigente aggiunto, possono essere eccezionalmente svolte da funzionari con qualifica di commissario capo.

5. Ai funzionari con qualifica di dirigente sono conferiti gli incarichi di: comandante del reparto di Polizia penitenziaria presso gli istituti penitenziari di primo livello e presso gli istituti penali per i minorenni di primo livello; vicecomandante del reparto di Polizia penitenziaria presso gli istituti penitenziari sede di incarico superiore; comandante di nucleo traduzioni e piantonamenti interprovinciale, provinciale o cittadino; comandante del reparto di Polizia penitenziaria presso le scuole dell'Amministrazione penitenziaria; vicedirettore degli uffici di incarico non superiore e delle divisioni dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità; direttore di sezione di maggiore rilevanza degli uffici e delle divisioni dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità; comandante di nucleo negli uffici distrettuali di esecuzione penale esterna. Le funzioni di cui al presente comma, nel caso di indisponibilità di funzionari con qualifica di dirigente, possono essere eccezionalmente svolte da funzionari con qualifica di dirigente aggiunto.

6. Ai funzionari con qualifica di primo dirigente sono conferiti gli incarichi di: direttore di istituto di istruzione; comandante del reparto di Polizia penitenziaria presso la scuola superiore dell'esecuzione penale; direttore della segreteria tecnica del capo del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria; vicedirettore dell'ufficio per la sicurezza personale e per la vigilanza; vicedirettore del nucleo investigativo centrale; vice direttore del gruppo operativo mobile; vicedirettore del gruppo di intervento operativo; comandante del reparto di Polizia penitenziaria presso gli istituti penitenziari sede di incarico superiore; comandante di nucleo traduzioni interprovinciale, provinciale o cittadino di maggiore rilevanza; direttore di divisione nelle direzioni generali dell'Amministrazione penitenziaria, dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità e nei provveditorati regionali; vicedirettore dell'ufficio sicurezza e traduzioni nei provveditorati regionali; direttore dell'area sicurezza nei centri per la giustizia minorile e comandante di nucleo negli uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna; viceconsigliere ministeriale presso il vicecapo e presso le direzioni generali dell'Amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e di comunità con possibilità di impiego anche nei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria. Le funzioni di comandante del reparto di Polizia penitenziaria presso gli istituti penitenziari sede di incarico superiore, di comandante di nucleo traduzioni interprovinciale, provinciale o cittadino di maggiore rilevanza, di direttore dell'area sicurezza nei centri per la giustizia minorile e di comandante di nucleo negli uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna, nel caso di indisponibilità di funzionari con qualifica di primo dirigente, possono essere eccezionalmente svolte da funzionari con qualifica di dirigente.

7. Ai funzionari con qualifica di dirigente superiore sono conferiti gli incarichi di: vicedirettore generale delle specialità del Corpo di polizia penitenziaria; vicedirettore generale dei servizi logistici e tecnici del Corpo di polizia penitenziaria; vicedirettore generale del personale; vicedirettore generale della formazione; direttore di servizio nelle direzioni generali dell'Amministrazione penitenziaria; direttore del nucleo investigativo centrale; direttore del gruppo di intervento operativo; direttore del gruppo operativo mobile; direttore dell'ufficio per la sicurezza personale e per la vigilanza; direttore degli uffici sicurezza e traduzioni nei provveditorati regionali; direttore del servizio sicurezza dell'ufficio del capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

- b) all'articolo 9, al comma 1, le parole "allievi commissari" sono sostituite dalle seguenti: "commissari";
c) l'articolo 13-ter è sostituito dal seguente:

«Art. 13-ter

(Nomina a primo dirigente)

1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente avviene:

- a) nel limite del novanta per cento dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di Dirigente che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, rispettivamente, entro le già menzionate date del 30 giugno e del 31 dicembre. Le promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio del semestre successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze;
- b) nel limite del dieci per cento dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale con la qualifica di Dirigente, ovvero di Dirigente aggiunto che abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica. La nomina a primo dirigente dei vincitori del concorso decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.

2. Ai fini della determinazione del posto in ruolo, i funzionari che hanno conseguito la nomina a esito degli scrutini di cui al comma 1, lettera a) precedono i vincitori del concorso»;

- d) all'articolo 14:

- 1) al comma 4, dopo le parole "è superiore a quattro mesi." è aggiunto il seguente periodo: "Non sono, altresì, ammessi a scrutinio i funzionari nei cui confronti sia stata emessa per delitto non colposo sentenza di condanna in primo grado, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa.";
- 2) dopo il comma 4-quinquies è aggiunto il seguente comma: "4-sexies. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche alla carriera dei funzionari tecnici del Corpo di polizia penitenziaria di cui al decreto legislativo 9 settembre 2010 n. 162.";

- e) dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

«Art. 14-bis

(Concorso per la nomina a primo dirigente).

1. Il concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 13-ter, comma 1, lettera b), è indetto annualmente con decreto del Direttore Generale del Personale.

2. La procedura selettiva è diretta ad accertare l'attitudine del candidato a fornire soluzioni corrette sotto il profilo della legittimità, dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa e consiste in:

- a) due prove scritte, di cui una di carattere professionale;
- b) un colloquio volto a verificare, oltre al grado di preparazione professionale del candidato, anche la sua capacità di organizzazione degli uffici, pianificazione del lavoro, direzione e formazione del personale.

3. Il personale che per quattro volte non sia stato compreso nella graduatoria degli idonei non è ammesso a ripetere il concorso.

4. Non è ammesso al concorso il personale che, alla data del relativo bando, abbia riportato:

- a) nei tre anni precedenti, un rendimento inferiore a 91/100 nelle previste schede valutative dell'attività dirigenziale ovvero un giudizio complessivo inferiore a ottimo nel rapporto informativo annuale;

- b) nell'anno precedente, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;
 - c) nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione;
 - d) nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.
5. Le modalità di svolgimento del concorso, le materie oggetto dell'esame, la composizione della commissione esaminatrice, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono determinati con regolamento del Ministro della Giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.»;

f) la tabella D è sostituita dalla tabella D di cui all'allegato 11 annesso alla presente legge.

Art. 21.

(*Istituzione della carriera dei medici veterinari e di quella dei funzionari tecnici psicologi del Corpo di polizia penitenziaria*)

1. Al decreto legislativo 21 maggio 2000, n.146, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 19-bis:
 - 1) al comma 1:
 - 1.1) la lettera a) è soppressa;
 - 1.2) alla lettera b) dopo le parole: "medico principale" sono inserite le seguenti: "limitatamente al corso di formazione"
 - 2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. La carriera dei medici veterinari del Corpo di polizia penitenziaria con sviluppo dirigenziale si distingue come segue:

 - a) medico veterinario principale limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione;
 - b) medico veterinario capo;
 - c) medico veterinario superiore;
 - d) primo dirigente medico veterinario.";
 - 3) al comma 3, dopo le parole "della carriera dei medici" sono inserite le seguenti "e dei medici veterinari";
 - 4) la tabella D-bis è sostituita dalla tabella D-bis di cui all'allegato 12 annesso alla presente legge;
 - 5) la tabella D-ter è sostituita dalla tabella D-ter di cui all'allegato 13 annesso alla presente legge;
 - 6) dopo la tabella D-ter, sono aggiunte le tabelle D-quater e D-quinquies di cui, rispettivamente, agli allegati 12 e 13 annessi alla presente legge
- b) dopo l'articolo 19-ter è inserito il seguente:

"Art. 19-quater

(*Attribuzioni dei medici veterinari del Corpo di polizia penitenziaria*)

1. I medici veterinari del Corpo di polizia penitenziaria hanno le seguenti attribuzioni:

- a) provvedono alla tutela della salute dei quadrupedi del Corpo di polizia penitenziaria attraverso le azioni di zooprofilassi finalizzate alla prevenzione delle malattie infettive;
- b) provvedono all'accertamento dell'idoneità dei quadrupedi per l'accettazione all'atto dell'acquisto o per l'individuazione di eventuali difetti e vizi che ne determinano la riforma;
- c) sono responsabili della vigilanza igienico sanitaria sugli alimenti ad essi destinati in somministrazione;
- d) svolgono funzioni peritali nelle commissioni di collaudo dei generi alimentari e di consulenza tecnica legale sulla determinazione delle cause di perdita dei quadrupedi;
- e) verificano la corretta gestione degli impianti di ricovero degli animali, nonché dei mezzi destinati al loro trasporto;
- f) rilasciano i nulla osta necessari per le attività di cui al presente articolo.

2. Svolgono presso le scuole di formazione e gli istituti d'istruzione, gli enti e i reparti del Corpo di polizia penitenziaria, attività didattica nel settore di competenza.
 3. Al personale appartenente alla carriera dei medici veterinari del Corpo di polizia penitenziaria sono attribuite le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria fino alla qualifica di primo dirigente medico.
 4. I medici veterinari del Corpo di polizia penitenziaria svolgono le proprie attribuzioni presso articolazioni centrali o periferiche dell'Amministrazione. Con provvedimento del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono individuate le funzioni da attribuire in relazione alle diverse qualifiche rivestite.”
- c) dopo il Capo II-bis è inserito il seguente:

“Capo II-ter
(Carriera dei funzionari tecnici psicologi del Corpo di polizia penitenziaria)

Art. 19-quinquies

1. La carriera dei funzionari tecnici psicologi del Corpo di polizia penitenziaria con sviluppo dirigenziale si distingue come segue:
 - a) commissario tecnico, limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione;
 - b) commissario capo tecnico, anche durante il periodo di tirocinio operativo;
 - c) dirigente aggiunto tecnico;
 - d) dirigente tecnico;
 - e) primo dirigente tecnico.
2. La dotazione organica è fissata nella tabella D-quater allegata al presente decreto.
3. Il trattamento economico del personale della carriera dei funzionari tecnici psicologi è quello spettante al personale di pari qualifica che espletà i compiti di cui agli articoli 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 e 6 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, secondo la tabella D-quinquies di equiparazione allegata al presente decreto.
4. La procedura di accesso alla qualifica iniziale, il percorso di formazione iniziale, la progressione in carriera sono disciplinate nel rispetto del principio di equiordinazione del personale delle Forze di polizia, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia.

Art 19-sexies
(Funzioni)

1. Il personale della carriera dei funzionari tecnici psicologi del Corpo di polizia penitenziaria in relazione alla specifica qualificazione professionale esercita le funzioni scientifiche inerenti ai compiti istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria, implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità e quelle allo stesso attribuite dalle disposizioni vigenti, nonché la direzione di uffici con le connesse responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti. L'attività comporta preposizione ad uffici con facoltà di decisione nell'ambito del settore di competenza e facoltà di proposta sull'adozione di nuove tecniche scientifiche.
 2. Al personale appartenente alla carriera di funzionari tecnici psicologi del Corpo di polizia penitenziaria sono attribuite le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e ufficiale di polizia giudiziaria fino alla qualifica di primo dirigente tecnico.
 3. I funzionari tecnici psicologi del Corpo di polizia penitenziaria svolgono le proprie attribuzioni presso articolazioni centrali o periferiche dell'Amministrazione. Con provvedimento del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono individuate le funzioni da attribuire in relazione alle diverse qualifiche rivestite.”
2. Al decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) All'articolo 15, comma 16:

1. la lettera a) è soppressa;
 2. la lettera b), è sostituita dalla seguente: “non prima del 1° dicembre 2026 n. 62 unità, di cui 48 nella qualifica di medico capo, 4 nella qualifica di medico veterinario capo e 10 nella qualifica di commissario tecnico psicologo”;
 3. la lettera c), è sostituita dalla seguente: “non prima del 1° dicembre 2035 n. 6 unità, nella qualifica di commissario tecnico psicologo”;
 4. la lettera d), è sostituita dalla seguente: “non prima del 1° dicembre 2040 n. 17 unità, nella qualifica di medico capo”;
 5. dopo la lettera d) sono inserite le seguenti lettere:
“d-bis) non prima del 1° dicembre 2042 n. 3 unità, nella qualifica di medico capo;”
“d-ter) non prima del 1° dicembre 2043 n. 2 unità, nella qualifica di commissario tecnico psicologo.”;
- b) All’articolo 15, il comma 17 è sostituito dal seguente: “*Agli oneri assunzionali derivanti dalle disposizioni di cui al comma 16, secondo periodo pari a euro 323.962 per l’anno 2026, pari a euro 4.184.019 per l’anno 2027, pari a euro 4.403.604 per l’anno 2028, pari a euro 4.516.406 per l’anno 2029, pari a euro 4.535.570 per l’anno 2030, pari a euro 4.598.375 per l’anno 2031, pari a euro 5.289.238 per l’anno 2032, pari a euro 5.299.708 per l’anno 2033, pari a euro 5.450.500 per l’anno 2034, pari a euro 5.833.465 per l’anno 2035, pari a euro 6.268.142 per l’anno 2036, pari a euro 6.333.705 per l’anno 2037, pari a euro 6.455.637 per l’anno 2038, pari a euro 6.552.500 per l’anno 2039, pari a euro 6.783.757 per l’anno 2040, pari a euro 8.300.906 per l’anno 2041, pari a euro 8.480.502 per l’anno 2042 pari a euro 8.516.202 a decorrere dal 2043, si fa fronte ai sensi del comma 22.*”.
3. Al decreto legislativo 21 maggio 2000, n.146, la rubrica del Capo II-bis è sostituita dalla seguente: “*Carriera dei medici e dei medici veterinari del Corpo di polizia penitenziaria*” e la rubrica dell’articolo 19-bis è sostituita dalla seguente: “*Carriera dei medici e dei medici veterinari del Corpo di polizia penitenziaria*”.

Art. 22.

(Disposizioni relative alla procedura di scrutinio per l'avanzamento in carriera del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei ruoli tecnici)

1. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all’articolo 4, comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “*b) sospeso dal servizio o nei cui confronti sia stata emessa per delitto non colposo sentenza di condanna in primo grado, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa.*”;
 - b) all’articolo 15, comma 5-ter, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “*b) sospeso dal servizio o nei cui confronti sia stata emessa per delitto non colposo sentenza di condanna in primo grado, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa.*”;
 - c) all’articolo 23, comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “*b) sospeso dal servizio o nei cui confronti sia stata emessa per delitto non colposo sentenza di condanna in primo grado, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa.*”;
 - d) all’art.43:
 - 1) al comma 1 dopo le parole “*sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.*” è aggiunto il seguente periodo: “*Non è, altresì, ammesso a scrutinio il personale nei cui confronti sia stata emessa per delitto non colposo sentenza di condanna in primo grado, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa.*”;

- 2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: “*5-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al personale dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria di cui al decreto legislativo 9 settembre 2010 n. 162.*”;
2. Al decreto legislativo 9 settembre 2010, n.162, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all’articolo 4, comma 4-ter, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “*b) sospeso dal servizio o nei cui confronti sia stata emessa per delitto non colposo sentenza di condanna in primo grado, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa.*”;
 - b) all’articolo 10, comma 4-ter, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “*b) sospeso dal servizio o nei cui confronti sia stata emessa per delitto non colposo sentenza di condanna in primo grado, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa.*”;
 - c) all’articolo 16, comma 5-ter, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “*b) sospeso dal servizio o nei cui confronti sia stata emessa per delitto non colposo sentenza di condanna in primo grado, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa.*”

Art. 23.

(Modifiche al Codice di procedura penale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447)

1. Al Codice di procedura penale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all’articolo 57:
 - 1) al comma 1, alla lett. b), le parole “*degli agenti di custodia*” sono soppresse e, dopo la lett. b), è aggiunta la seguente lettera: “*b-bis) il personale appartenente alla carriera dei funzionari, al ruolo degli ispettori e a quello dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria*”;
 - 2) al comma 2, lett. b, le parole “*gli agenti di custodia*” sono soppresse e, dopo la lett. b), è aggiunta la seguente lettera: “*b-bis) il personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria*”.
 - b) all’articolo 133-ter, al comma 8, le parole “*ufficiale di polizia giudiziaria*” sono sostituite dalle seguenti: “*ufficiale o agente di polizia giudiziaria*”.

Art. 24.

(Disposizioni in materia di personale delle Forze di polizia in posizione di fuori ruolo o collocato in soprannumero)

1. All’articolo 64 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, le parole: «*cinque per cento della dotazione organica*» sono sostituite dalle seguenti: «*3,5 per cento della dotazione organica complessiva delle qualifiche dirigenziali della carriera di appartenenza*»;
 - b) al comma 4, le parole «*non superiore al triennio*» sono sostituite dalle seguenti: «*non superiore al quadriennio*»;
 - c) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
 «*6. Il dirigente collocato in disponibilità che consegue la promozione o la nomina alla qualifica superiore rientra in organico andando ad occupare, secondo l’ordine della graduatoria dei promossi o dei nominati, un posto di ruolo.*
 - 7. *Se in corrispondenza della qualifica conseguita con la promozione o con la nomina permane la possibilità di collocamento in disponibilità, il decreto di promozione o di nomina può disporre il collocamento in disponibilità, anche nella nuova qualifica.*

2. All'articolo 51, comma 5, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "di cui al presente comma," sono aggiunte le seguenti: "ad esclusione di quelli spettanti dal 1° gennaio 2025 al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".
3. I dirigenti generali preposti all'Ufficio presidenziale della Polizia di Stato presso la Sovrintendenza centrale dei servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica e all'Ispettorato di pubblica sicurezza «Vaticano» sono collocati in posizione di fuori ruolo in relazione agli speciali compiti connessi all'incarico.
4. Presso il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica Italiana può essere assegnato, a richiesta del Segretario generale, un Dirigente superiore medico della Polizia di Stato, collocato in posizione di fuori ruolo in relazione ai compiti connessi alla direzione delle strutture sanitarie interne.
5. All'atto del collocamento in posizione di fuori ruolo dei dirigenti di cui ai commi precedenti, è reso indisponibile nelle dotazioni organiche della Polizia di Stato, per tutta la durata del collocamento stesso, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.
6. All'articolo 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121, dopo il nono comma, sono aggiunti infine i seguenti:
"I Direttori della Direzione investigativa antimafia, della Direzione centrale per i servizi antidroga e della Scuola di perfezionamento per le forze di polizia, prescelti a rotazione, tra i Dirigenti generali di pubblica sicurezza e gli Ufficiali Generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza con grado non inferiore a Generale di divisione, sono collocati in soprannumero rispetto all'organico delle amministrazioni di appartenenza.

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, pari a euro _____ per gli anni 2026 e 2027, in euro _____ per gli anni 2028 e 2029, in euro _____ per gli anni 2030 e 2031, in euro _____ per gli anni 2032 e 2033, in euro _____ per gli anni 2034 e 2035 e in euro _____ a decorrere dall'anno 2036, si provvede:

- a) quanto a euro _____ per gli anni 2025 e 2026, euro _____ per gli anni 2027 e 2028, in euro _____ per gli anni 2029 e 2030, in euro _____ per gli anni 2031 e 2032, in euro _____ per gli anni 2033 e 2034 e in euro _____ a decorrere dall'anno 2035, mediante _____ (Polizia di Stato);
- b) quanto a euro 66.612 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, euro 67.525 per ciascuno degli anni 2028 e 2029, in euro 68.437 per ciascuno degli anni 2030 e 2031, in euro 69.350 per ciascuno degli anni 2032 e 2033, in euro 70.262 per gli anni 2034 e 2035 e in euro 71.175 a decorrere dall'anno 2036, mediante la riduzione massima di 2 unità del ruolo di base dell'Arma dei Carabinieri da autorizzare con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- c) quanto a euro 56.189 per gli anni 2026 e 2027, euro 57.101 per gli anni 2028 e 2029, in euro 58.013 per gli anni 2030 e 2031, in euro 58.926 per gli anni 2032 e 2033, in euro 58.838 per gli anni 2034 e 2035 e in euro 60.751 a decorrere dall'anno 2036, mediante la riduzione di 2 unità del ruolo di base delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente per la Guardia di finanza, da autorizzare con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133."

7. All'articolo 45 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, dopo il comma 27-bis, sono aggiunti i seguenti:

"27-ter. A decorrere dal 30 giugno 2026, al fine di salvaguardare i livelli di funzionalità delle Forze di polizia:

- a) gli ufficiali generali delle Forze di polizia a ordinamento militare e le qualifiche equiparate delle Forze di polizia a ordinamento civile, preposti a incarichi di vertice presso enti o organismi dell'Unione europea, sono collocati, nel limite di un contingente di 3 unità, in posizione di soprannumero ai rispettivi organici ai sensi degli articoli 1 e 6 della legge 27 luglio 1962, n. 1114;
- b) la nomina alla qualifica superiore ovvero l'avanzamento al grado superiore del personale di cui alla lettera a) non producono effetti ai fini delle nomine e delle promozioni attribuibili annualmente secondo gli ordinamenti delle Amministrazioni interessate;
- c) all'atto del rientro nell'Amministrazione di provenienza, il personale di cui alla lettera a) permane in posizione di soprannumero agli organici fino al collocamento in congedo per limiti di età ovvero fino alla nomina o alla promozione alla qualifica o al grado superiore.

27-quater. A decorrere dal 30 giugno 2026, le disposizioni di cui al comma 27-ter si applicano anche ai funzionari delle Forze di polizia a ordinamento civile e agli ufficiali delle Forze di polizia a ordinamento militare preposti, nel limite di un contingente di 12 unità, a incarichi almeno pari a Capo Unità del gruppo di funzioni AD, grado 12 o superiore, presso enti o organismi dell'Unione europea.”.

Art. 25.

(Disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019 al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare)

1. Al decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 1, comma 4, al primo periodo le parole da “oltre che” fino a “pubblica sicurezza.” sono sostituite dalle seguenti: “*nonché l'applicazione delle disposizioni in materia di difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica, in ragione della specificità degli ordinamenti del personale militare e delle Forze di polizia di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 4 novembre 2010, n. 183, e degli obblighi e doveri di servizio disciplinati dalle rispettive normative di settore.*”;
- b) all'articolo 3, dopo le parole: “*previsto nei commi 1 e 2*” sono inserite le seguenti: “*e dall'articolo 1, comma 4*”.

Art. 26.

(Modifiche alla legge 23 febbraio 1999, n. 44 in materia di Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura)

1. All'articolo 19, comma 1, lettera e), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, dopo le parole “Concessionaria di servizi assicurativi pubblici (CONSAP)” sono aggiunte le seguenti: “nonché da un membro designato dall'Avvocatura Generale dello Stato e uno dalla Banca d'Italia”.

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICOMPENSE E BENEFICI ASSISTENZIALI IN FAVORE DELLE FORZE DI POLIZIA

Art. 27.

(Disposizioni in materia di procedimenti per il conferimento delle ricompense per il personale della Polizia di Stato)

1. Il comma 3 dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dal seguente: “*La proposta di promozione per merito straordinario è formulata, non oltre tre mesi dal verificarsi dei fatti, dal questore della provincia in cui sono avvenuti, d'iniziativa o su rapporto del dirigente dell'ufficio, dell'istituto o del reparto, ovvero, per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e le articolazioni da esso direttamente dipendenti, dai Direttori centrali o degli Uffici di pari livello del medesimo Dipartimento d'iniziativa o su rapporto dei Direttori dei Servizi o Uffici omologhi.*”.
2. Le proposte di conferimento dell'encomio solenne, dell'encomio e della lode devono essere formulate tempestivamente e, comunque, non oltre tre mesi dalla conclusione dell'operazione, servizio o attività cui le stesse si riferiscono, dal questore della provincia in cui sono avvenuti i fatti, d'iniziativa o su rapporto del dirigente dell'ufficio o reparto, ovvero, per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e le articolazioni da esso direttamente dipendenti, dai Direttori centrali o degli Uffici di pari livello del medesimo Dipartimento d'iniziativa o su rapporto dei Direttori dei Servizi o Uffici omologhi. Entro il predetto termine di tre mesi devono essere formulati anche le proposte per il

conferimento del premio in denaro, avanzate dagli organi di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, nonché il compiacimento di cui all'articolo 73, comma 4, del citato decreto.

3. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate, in relazione al comma 2, le necessarie modifiche all'articolo 70, commi 2, 3 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782. Il medesimo regolamento prevede, con effetto dalla data della sua entrata in vigore, l'abrogazione delle disposizioni di cui agli stessi commi.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle operazioni concluse successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Art. 28.

(Disposizioni per il potenziamento delle attività assistenziali in favore del personale della Polizia di Stato)

1. Il Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato di cui all'articolo 1 della legge 12 novembre 1964, n. 1279, può costituire una fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato non avente finalità di lucro.

2. In caso di esercizio della facoltà di cui al comma 1 lo statuto della fondazione assicura il perseguimento di finalità assistenziali in favore del personale della Polizia di Stato deceduto, in servizio o in quiescenza, e familiari mediante lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) gestione economica e promozione di prodotti che, in relazione all'utilizzo del logo, dello stemma, dell'emblema di qualsiasi altro segno distintivo, identificano la Polizia di Stato ovvero quei reparti o gruppi che per le loro tradizioni o funzioni ne costituiscono il patrimonio storico, culturale e sportivo, concorrendo a esprimerne il prestigio;
- b) gestione di immobili in proprietà, in locazione o in concessione;
- c) vendita di beni e servizi connessi all'attività di cui alla lettera b);
- d) ogni altra attività attribuita per legge o regolamento ovvero prevista dallo statuto.

3. Sono organi della fondazione il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti. Lo statuto della fondazione individua la composizione, il funzionamento e i compiti degli stessi.

4. Il collegio dei revisori dei conti vigila sulla gestione finanziaria ed economica della fondazione accertando la regolare tenuta delle scritture contabili ed esaminando le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico-finanziario.

5. La fondazione si avvale anche del personale del Fondo senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

6. Il controllo sulle attività della fondazione è svolto dall'autorità governativa ai sensi dell'articolo 25 del codice civile.

7. Il fondo di dotazione iniziale della fondazione, pari ad euro 100.000,00, è costituito dal Fondo di assistenza del personale della Polizia di Stato con risorse proprie, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

8. Alle liberalità erogate in favore della fondazione si applica il seguente trattamento fiscale:

a) dall'imposta loda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore della Fondazione da utilizzare per le finalità statutarie, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 35.000 euro. La detrazione è consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

b) le liberalità in denaro o in natura erogate a favore della Fondazione sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. L'eventuale eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare;

c) l'ammontare della detrazione o della deduzione spettante nelle ipotesi di erogazioni liberali in natura è quantificato sulla base del valore normale del bene oggetto di donazione, determinato ai sensi

dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nel caso di erogazione liberale avente ad oggetto un bene strumentale, l'ammontare della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al residuo valore fiscale all'atto del trasferimento. Nel caso di erogazione liberale avente ad oggetto i beni di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ammontare della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al minore tra il valore determinato ai sensi del primo periodo della lettera a) del presente comma e quello determinato applicando le disposizioni dell'articolo 92 del medesimo d.P.R.;

d) qualora, al di fuori delle ipotesi di cui al secondo e terzo periodo della lettera c) del presente comma, il valore della cessione, singolarmente considerata, determinato in base alla lettera a), sia superiore a 35.000 euro, ovvero, nel caso in cui, per la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi, il donatore dovrà acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, recante data non antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene.

e) ferma restando la non cumulabilità delle agevolazioni di cui alle lettere a) e b), i soggetti che effettuano erogazioni liberali ai sensi del presente comma non possono cumulare la detraibilità e la deducibilità con altra agevolazione fiscale prevista a titolo di detrazione o di deduzione di imposta da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.

9. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale.

10. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica le parole: "Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza" sono sostituite dalle seguenti: "Ispettorato per il supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza e per le attività sportive della Polizia di Stato";

b) al comma 1, le parole: "di assistenza e attività sociali in favore del personale della Polizia di Stato e dei relativi familiari," sono soppresse e le parole: "Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza" sono sostituite dalle seguenti: "Ispettorato per il supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza e per le attività sportive della Polizia di Stato";

c) al comma 3 le parole: "ai fini dell'esercizio in forma coordinata di funzioni di carattere strumentale e di supporto" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini dell'esercizio di funzioni di indirizzo, di coordinamento, di pianificazione o di assistenza tecnica, gestionale o amministrativa, in relazione alle attività svolte dagli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n.208".

11. Con successivi provvedimenti sono apportate le conseguenti modificazioni alle disposizioni concernenti l'organizzazione del Ministero dell'interno e del Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché i necessari adeguamenti al decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.

12. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al comma precedente, l'Ispettorato di cui al medesimo articolo 23 continua a svolgere i compiti in materia di assistenza e attività sociali in favore del personale della Polizia di Stato e dei relativi familiari.

13. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 10, 11 e 12, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 29.

(Disposizioni per il potenziamento delle attività assistenziali in favore del personale dell'Amministrazione penitenziaria)

1. L'ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria di cui all'articolo 41 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, è autorizzato a costituire una fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato non avente finalità di lucro.

2. Lo statuto della fondazione, con il quale si provvede anche all'individuazione degli organi, della loro composizione e dei loro compiti, assicura il perseguitamento delle seguenti finalità istituzionali:
- a) l'assistenza agli orfani del personale dell'Amministrazione penitenziaria deceduto, in servizio o in quiescenza, di qualsiasi ruolo o qualifica, mediante interventi di supporto dei rispettivi nuclei familiari;
 - b) l'assistenza scolastica a favore dei figli degli appartenenti all'Amministrazione penitenziaria, in servizio o in quiescenza, e agli orfani degli stessi;
 - c) la stipula di contratti di assicurazione per la copertura dei rischi professionali, prioritariamente in favore del personale dell'Amministrazione penitenziaria impiegato nei servizi operativi;
 - d) la stipula di contratti di assicurazione per la responsabilità civile e la tutela legale per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, a integrazione del sistema di tutela e rimborso delle spese legali previsto dalla legge;
 - e) la concessione al personale dell'Amministrazione penitenziaria, in servizio o in quiescenza, di sovvenzioni, in denaro o tramite assegnazione di un bene, per grave malattia, per onerosità delle cure, per stato di indigenza o per altro particolare stato di necessità;
 - f) l'assistenza sociale e sanitaria del personale, in servizio o in quiescenza, e del nucleo familiare mediante iniziative e interventi specifici aventi finalità curative, ricreative o culturali;
 - g) la stipula di contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati a favore del personale dell'Amministrazione penitenziaria in servizio per la tutela, la cura e la serenità del nucleo familiare, con particolare riguardo alle colonie estive marittime e montane, agli stabilimenti balneari o montani e alle vacanze studio;
 - h) la gestione economica e la promozione di prodotti che, in relazione all'utilizzo del logo, dello stemma, dell'emblema o di qualsiasi altro segno distintivo, identificano il Corpo di Polizia Penitenziaria ovvero quei reparti o gruppi che per le loro tradizioni o funzioni ne costituiscono il patrimonio storico, culturale e sportivo, concorrendo a esprimere il prestigio.
3. La fondazione può disporre, nei limiti delle disponibilità finanziarie, l'assegnazione di contributi per l'ammodernamento e l'arredamento di sale convegno, di circoli, di centri riposo e di benessere, di centri sportivi e biblioteche, in uso al personale dell'Amministrazione penitenziaria.
4. La fondazione redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguitamento delle finalità statutarie. Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono inferiori a 220.000,00 euro, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
5. Sono organi della fondazione il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti. Lo statuto della fondazione individua la composizione, il funzionamento e i compiti degli stessi.
6. Il collegio dei revisori dei conti vigila sulla gestione finanziaria della fondazione accertando la regolare tenuta delle scritture contabili ed esaminando le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico finanziario.
7. La fondazione, per lo svolgimento delle proprie attività, si avvale del personale dell'amministrazione penitenziaria, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.
8. Il controllo sulle attività della fondazione è svolto dall'autorità governativa ai sensi dell'articolo 25 del codice civile.
9. Il fondo di dotazione iniziale della fondazione, pari ad euro 100.000,00, è costituito dall'Ente di assistenza del personale dell'Amministrazione penitenziaria con risorse proprie, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.
10. Alle erogazioni liberali in favore della fondazione si applica il regime delle detrazioni e deduzioni di cui all'articolo 83 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
11. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale.”.

